

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 1, commi da 3 a 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Occorre premettere che il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, già risultato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riduzione dei posti di funzione e delle relative dotazioni organiche di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili) e del personale civile non dirigenziale, attuate attraverso l'adozione dei decreti del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 e 15 dicembre 2010, n. 270, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), dall'articolo 74, commi 1, lettere da *a*) a *c*) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dell'articolo 2, commi da 8-*bis*) a 8-*sexies*), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 (primo intervento), unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stati riassetati all'interno del citato Testo unico recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, entrato in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010 e, successivamente novellato, per la materia di cui trattasi, dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010. Ciò stante, con il presente provvedimento si dà attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 3 a 5 del decreto legge n. 138 del 2011 novellando direttamente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito "*Testo unico regolamentare*".

In realtà il processo di riordino complessivo dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero si è avviato ormai da quasi tre lustri e ha visto l'amministrazione della Difesa interessata da un processo di riforma di vastissime proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulle strutture precedenti, secondo criteri di drastica riduzione,



talvolta ben più incisivi di quelli indicati, da ultimo, dal citato decreto-legge n. 138 del 2011.

E' dunque di fondamentale importanza tenere conto della "specifica" esperienza di ristrutturazione che ha nel tempo interessato l'amministrazione della Difesa in funzione delle peculiari esigenze di approntamento delle capacità operative delle Forze armate, necessarie per svolgere la primaria funzione della difesa dello Stato e di presenza nei contesti internazionali, le quali hanno comportato una costante evoluzione dell'organizzazione complessiva. Per una sintesi delle riduzioni delle strutture dirigenziali non generali operate con le precedenti riorganizzazioni, si fa rinvio alla Tabella 1 della relazione tecnica allegata al presente provvedimento.

Il percorso organizzativo non si è esaurito, è ancora in atto, e coinvolge tanto l'Area tecnico - amministrativa del Ministero quanto l'Area tecnico - operativa e le Forze armate. Complessivamente, il percorso di riorganizzazione seguito dalla Difesa ha determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 direzioni generali e 5 uffici centrali a sole 11 direzioni generali e 2 uffici centrali nonché una contestuale consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) sono passate dapprima a 44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004), poi alle 41.561 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), poi ancora con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 a 37.242 unità (Cfr., l'allegato B al citato d.P.R.), fino alle 33.402 unità, all'esito dell'applicazione delle riduzioni e dei risparmi in tal senso imposti dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009. Unità di personale non dirigenziale che diminuiranno ulteriormente fino a 30.381 all'esito delle riduzioni recate dal presente provvedimento, con un abbattimento dell'organico del personale civile non dirigenziale ormai pari al 40%. Sotto questo profilo, il presente provvedimento, in attuazione del citato articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 966, comma 1, lettera a), n. 2), del testo unico regolamentare, così come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera hh), numeri 1) e 2) del presente provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 1.385 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2 e di 1.636 unità appartenenti all'Area 3, pervenendo ad un organico d'Area rispettivamente di 26.590 e di 3.630 unità, e a un organico complessivo di 30.381 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 115.850.903,02, pari a ben oltre il 10% prescritto dal richiamato decreto-legge n. 138 del 2011. Inoltre, a causa dei pensionamenti



e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, il dato reale riferito al personale effettivamente in servizio alla data del 1° luglio 2011 è di 29.646 unità, cioè inferiore del 41% rispetto all'organico del 1997, con l'organico formale pressoché coincidente con le presenze effettive.

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro, parallelamente, anche una profonda trasformazione dello strumento militare costituito da Esercito, Marina e Aeronautica, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della "leva" e per dotarlo delle capacità corrispondenti alle nuove esigenze di impiego continuativo in Patria e all'estero, non più circoscritte alla sola "statica" difesa del territorio nazionale.

Ne è conseguita la riduzione anche del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il successivo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le cui disposizioni sono state integralmente recepite nel Codice dell'ordinamento militare, è stato inquadrato nel c.d. "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego anche fuori area.

Il contesto sopra sinteticamente rappresentato mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una qualsiasi altra pubblica amministrazione, e con la costante necessità, meglio, "priorità", di assicurare, anche attraverso la concreta efficienza della propria struttura amministrativa, l'ottimale rendimento dell'area operativa e delle Forze armate per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali e per il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale.

Tenere conto di tali aspetti costituisce l'imprescindibile dato di partenza per un corretto inquadramento sistematico e normativo del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che, dapprima le già citate fonti e, da ultimo, il decreto-legge n. 138 del 2011 hanno inteso e intendono perseguire.

Stante quanto sopra, il presente provvedimento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 1, commi da 3 a 5 del decreto-legge n. 138 del 2011 e agli altri obiettivi generali, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri, attraverso puntuali interventi di novellazione operati sulle specifiche norme di riferimento del Testo unico regolamentare - provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale,



- senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rigoroso rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011;
  - c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quella già conseguita in attuazione, dapprima con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, attuativo, tra l'altro, dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 112 del 2008 e, successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis), lettera b) del decreto legge n. 194 del 2009;
  - d) alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa, e ciò a prescindere dalla vigenza di espressi di obblighi legislativi in tal senso;
  - e) alla formulazione di alcune ulteriori modifiche ad effetto correttivo al citato Testo unico regolamentare, prive di effetti finanziari e concernenti, in particolare, gli articoli: **55, comma 2** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento), volta a ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; **81, comma 8** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento), volta a precisare che con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina e non al conferimento dell'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate; **89** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente provvedimento), con cui viene modificata una norma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, per consentire di poter operare con maggior flessibilità la collocazione delle funzioni sanitarie, in una struttura unitaria la quale, all'esito delle valutazioni in corso per la massima razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi delle Forze armate, potrebbe essere più convenientemente e con maggiori risparmi collocata alle dirette dipendenze del Capo dello stato



maggiore della difesa, ma non nello Stato maggiore, ovvero presso una delle Forze armate, con competenza comunque interforze e avvalendosi, con riduzioni, di personale specialistico già impiegato nella sanità militare; **261, comma 1** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "ufficio del Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale della difesa"; **320, comma 10** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *q*) del presente provvedimento), sulla definizione dei poteri dei Capi di stato maggiore di Forza armata ad autorizzare, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di Comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinarie di Forza armata, i titolari di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso, in qualità di avente titolo alla concessione, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, **sempre che nella nuova sede non sia disponibile altro alloggio destinato all'incarico. Si tratta di una rimodulazione dei poteri del vertice di ciascuna Forza armata, a tutela dell'operatività della stessa, che non determina nuovi o maggiori oneri né ha alcun altro tipo di effetti finanziari, dal momento che il titolare dell'alloggio ASI, continua a pagare il canone concessorio dovuto e non può risultare concessionario di altro alloggio;** **343, commi 1 e 2** (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale della difesa"; **463, comma 1, lettera b)**, (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *cc*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "ufficio del Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale"; **933 e 934** (sostituiti con l'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) ed *ee*) del presente provvedimento), riguardanti rispettivamente la composizione del Consiglio centrale (COCER), e la composizione la denominazione e la dislocazione geografica dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR). Con riguardo alla composizione degli organi della rappresentanza militare, la normativa vigente prevede che l'organo centrale di rappresentanza (COCER) e quelli intermedi (COIR) siano costituiti da un numero fisso di delegati, di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali (categoria "A"); sottufficiali (categoria "B"), e volontari (categoria "C"). Nell'organo centrale (COCER), la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo armato, è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica ex articolo 1476 del



Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Nel periodo marzo-aprile 2012 si dovranno tenere le elezioni per il totale rinnovo dei consigli di rappresentanza in carica, il cui mandato, a seguito della proroga prevista dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, terminerà il 30 aprile 2012. In vista di tale scadenza è necessario procedere alla rideterminazione della composizione del COCER e dei COIR tenendo conto delle variazioni della forza effettiva e delle modifiche ordinarie che sono intervenute nelle Forze armate e nella Guardia di finanza a partire dal 4 maggio 2006, data a cui risale l'ultimo aggiornamento. Ciò stante, in applicazione della citata normativa e in relazione alle variazioni di forza, nonché ai mutamenti ordinativi intervenuti dal 2006 a giugno 2011, con la sostituzione degli articoli 933 e 934, **sono state riprodotte la composizione del COCER e la dislocazione e la composizione dei COIR, già rideterminate dall'apposito decreto interministeriale (Difesa-Economia e finanze) previsto dagli articoli 873 e 874 del Testo unico regolamentare, rispettivamente per il COCER e per il COIR, i cui contenuti sono stati verificati essere conformi ai parametri e alle metodologie di calcolo previste dalla citata normativa vigente, così come interpretata dal parere del Consiglio di Stato, all'argomento (n. 772 del 1978), formulato dalla Sez. III in data 27 settembre 1979, in occasione dell'emanazione del regolamento concernente l'attuazione della rappresentanza militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, oggi fotograficamente riassetato nel Testo unico regolamentare e abrogato.** In particolare: per il COCER, si è operata la diminuzione complessiva di 3 delegati (da 63 a 60) rispetto alla vigente composizione. La variazione riguarda, nella misura di 1 delegato, l'Esercito, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri; mentre per i COIR, è prevista la riduzione totale di 6 rappresentanti (da 240 a 234) rispetto alla attuale articolazione. La variazione riguarda l'Esercito (1 delegato), l'Aeronautica (2), l'Arma dei carabinieri (2) e la Guardia di finanza (1);

- f) alla formulazione di modifiche al testo unico regolamentare di tipo meramente consequenziale per l'aggiornamento delle denominazioni, necessario in seguito alla ridenominazione della *direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati* in *direzione generale della previdenza militare e della leva* e della soppressione della *direzione generale dei lavori e del demani* riconfigurata in *direzione dei lavori e del demanio* interna al Segretariato generale. Con riguardo a tal'ultima forma di riorganizzazione si rinvia a quanto



esplicitato in Relazione tecnica alle pagine 6 e 7. La ridenominazione della direzione generale della previdenza militare e della leva, è stata determinata dal fatto che ad essa sono state tolte tutte le attribuzioni afferenti al collocamento al lavoro dei volontari congedati, passate al I° Reparto del Segretariato generale della difesa, così come risulta dalla nuova formulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare [comma 1, lettera c)], recata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento. La riallocazione della citata competenza, unitamente al altre operazioni di razionalizzazione e accorpamento delle funzione omologhe o similari, ha contribuito a ridurre ben 8 strutture di livello dirigenziale non generale dalla direzione generale della quale si tratta ( in attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 138 del 2011), così come risulta dall'articolo 116 del Testo unico regolamentare riformulato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3) del presente provvedimento (da 18 a 10), e così come risulta esplicitato dalla **Tabella 3** di pagine 10 e 11 della Relazione tecnica a cui pure si fa rinvio. Anche in questi casi si tratta di modifiche esclusivamente formali e di coordinamento testuale del tutto prive di effetti sul piano finanziario, recate agli articoli 312, commi 2 e 3, 360, comma 4, 389, comma 2, 390, comma 3, 403, commi 2 e 3, primo periodo, 4, 5, 6 e 7, 404, commi 5, 7 e 21, 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, 431, commi 1 e 2, 1039, comma 3, lettera c), 1040, comma 1, lettera g), 1041, 1043, 1044, comma 5, 1080, comma 2, 1106, comma 1, lettera a), 1107, comma 4, 1109, comma 5, rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere p), s), t), u), v), z), aa), hh), ii), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr) e ss) del presente provvedimento.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate, in particolare, sulla base e nel rigoroso rispetto del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale, e che l'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del Codice dell'Ordinamento militare (recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), il quale, oltre a tutte le altre fonti previgenti, ha *“riassetato”* anche la legge 18 febbraio 1997, n. 25 recante *“Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”*; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle*



*amministrazioni pubbliche*”; il Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il citato *Testo unico regolamentare* che, agli articoli 103 e seguenti, reca la disciplina dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa (Segretariato generale della difesa-Direzione nazionale degli armamenti, Uffici centrali, Direzioni generali e Uffici tecnici territoriali). E’ altresì bene aver presente che l’assetto normativo primario vigente prima dell’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare (prima cioè del 9 ottobre 2010), continua a produrre effetti nell’ordinamento anche successivamente, con la vigenza del decreto legislativo n. 66 del 2010, poiché il legislatore, nel Codice dell’ordinamento militare, ha riassetato in modo pressoché “*fotografico*” le disposizioni normative previgenti.

Con riguardo alla riallocazione e riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero il provvedimento prevede: 1) la soppressione di una di esse (Geniodife) e, nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, la contestuale e più razionale ricollocazione delle relative attribuzioni in altra struttura dirigenziale di livello generale di nuova costituzione all’interno del Segretariato generale della difesa, nel rispetto del numero massimo dei dirigenti di livello generale in organico stabilito dall’articolo 965, comma 1, lettera *a*) del Testo unico regolamentare; 2) la costituzione del VI Reparto “*Contenzioso e affari legali*” presso il Segretariato generale, sempre nel rispetto della clausola di invarianza della spesa e del numero massimo dei dirigenti di livello generale in organico previsti dal citato articolo 965, comma 1, lettera *a*) del Testo unico regolamentare.

La riorganizzazione della quale si tratta ha necessitato di un duplice ordine di interventi:

- a) l’abrogazione dell’articolo 120 del Testo unico regolamentare, afferente alla direzione generale soppressa (*la direzione generale di lavori e del demanio*) operata con l’articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame;
- b) la rimodulazione ordinativa del Segretariato generale della difesa – Direzione nazionale degli armamenti, attraverso la sostituzione dell’articolo 106 del Testo unico regolamentare operata con l’articolo 1, comma 1, lettera *e*) del provvedimento in esame;
- c) la rideterminazione dei numeri massimi delle strutture dirigenziali non generali complessivo e parziali per ogni singola struttura di livello dirigenziale generale.

Più in particolare, lo schema di regolamento in illustrazione prevede, all’articolo 2, comma 1, prevede che l’abrogazione dell’articolo 120 concernente la direzione generale dei lavori e del demanio e quindi la soppressione della stessa, decorra dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa al comma 4 dell’articolo 113 del Testo unico





regolamentare. Il comma 2, dell'articolo 2, prevede infine che con lo stesso decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare, le strutture organizzative e il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale della soppressa direzione generale dei lavori e del demanio, così come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, siano ricollocati nell'ambito della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, secondo la struttura ordinativa disposta dall'articolo 106 dello stesso testo unico regolamentare, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e)..

Si tratta di un punto qualificante della presente riorganizzazione. La riorganizzazione e la riallocazione delle attribuzioni della *ex direzione generale dei lavori e del demanio* all'interno di una struttura di livello dirigenziale generale facente parte del Segretariato generale è stata dettata dalla necessità di implementare e valorizzare le competenze della struttura "*riallocata*" con quelle attinenti alle materie, cruciali per la finanza pubblica e per il Dicastero della difesa, afferenti alla *valorizzazione, alienazione e alle dismissioni dei beni demaniali militari*. Si tratta evidentemente di attribuzioni fondamentali anche per la realizzazione delle misure previste dalle ultime manovre di finanza pubblica, che richiedono particolari sforzi amministrativo – gestionali ad alta specializzazione e valenza tecnica, svolti in coordinamento con molti altri soggetti non solo istituzionali, condotti con continuità e da una struttura di settore altamente specializzata, opportunamente posta alle dipendenze del Segretariato generale della difesa, che esprime ormai, anche alla luce delle citate precedenti riorganizzazioni, ampie e consolidate capacità gestionali, unite alle tradizionali attribuzioni di indirizzo generale, coordinamento e controllo degli elementi di organizzazione di tutta l'area tecnico-amministrativa del Dicastero. Nell'ambito della rappresentata soppressione e riconfigurazione: **a)** il più razionale conferimento delle attribuzioni nella nuova struttura dirigenziale generale interna al Segretariato generale, che manterrà l'attuale acronimo di GENIODIFE; **b)** l'accorpamento delle funzioni omologhe o similari; **c)** il transito della cura del contenzioso a struttura dirigenziale dedicata (il VI Reparto dello stesso Segretariato generale) e, non da ultimo, **d)** il fisiologico sfruttamento delle "*sinergie d'area*" che consentono la possibilità di co-utilizzo delle strutture comuni alle altre direzioni del Segretariato generale (es. contratti, liquidazioni, contabilità, informatica e servizi generali), hanno determinato l'opportunità di ridurre 8 (da 23 a 15, Cfr., la Tabella 3 della RT a cui si fa rinvio e le relative note) strutture di livello dirigenziale non generale, pari al 30% delle posizioni di livello dirigenziale non generale del complessivo da ridurre in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 138 del 2011. La seconda operazione riorganizzatoria afferente alle strutture di livello dirigenziale generale è costituita dalla creazione di un nuovo Reparto presso il Segretariato generale, di livello dirigenziale



genarle, con competenze specifiche in materia di *Contenzioso e affari legali*, a cui sono attribuite funzioni consultive e di cura, ancorché sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle competenti strutture interessate, del contenzioso giudiziale e delle transazioni, in cui vengono coinvolte in ragione delle loro attribuzioni, sia le strutture dello stesso Segretariato generale sia le direzioni generali di cui all'articolo 113, comma 2. In ragione dell'alto tasso di specializzazione richiesto e della conseguente opportunità che siano seguite direttamente dalle strutture titolari dell'attività provvedimentale oggetto di contenzioso, dalle competenze del citato nuovo Reparto del Segretariato generale, sono escluse le controversie relative al personale, che restano nella competenza delle direzioni generali del personale militare, civile e della previdenza militare e della leva. La costituzione di questa unità di livello dirigenziale generale specializzata in contenzioso si inquadra nell'ottica della razionalizzazione e dell'accorpamento nelle attribuzioni in un'unica struttura specializzata, di tutte le funzioni omologhe fino ad oggi svolte in proprio da ciascun elemento di organizzazione, e quindi senza una metodologia unitaria, talvolta, a causa di organico dirigenziale, da strutture declassate a servizi in conseguenza delle precedenti riorganizzazioni in riduzione. Quest'intervento, oltre stimolare il perseguimento di migliori risultati per l'amministrazione in materia di contenzioso, consente di liberare risorse umane e strumentali nei singoli elementi di organizzazione (prima dedicati alla cura contenzioso), per sopperire alle riduzioni dei contingenti dirigenziali non generali e non dirigenziali in servizio presso i diversi elementi di organizzazione costitutivi dell'Area tecnico-amministrativa imposte dalla norma primaria a cui si intende dare attuazione.

La puntuale e precisa distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale-Direzione nazionale degli armamenti risultanti all'esito delle riduzioni operate con il presente provvedimento (Cfr., l'articolo 106, comma 5, così come riformulato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente intervento e la Tabella 3 della RT)) fra le diverse strutture di livello generale dello stesso Segretariato, con contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni, potrà avvenire soltanto con l'emanazione del decreto di struttura del Dicastero, ai sensi del citato articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare, che sarà adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e che sostituirà il vigente decreto ministeriale di struttura 22 giugno 2011.

Dalle Direzioni del *Procurement*, che continuano ad essere inquadrate nell'ambito della *Direzione Nazionale degli Armamenti* presso il Segretariato generale, al pari di quanto avveniva nel previgente modello organizzativo, continuano a dipendere, non più otto, ma sette Uffici tecnici territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei



contratti della direzione sovraordinata (Cfr., per la previgente organizzazione il Capo XI, articoli 35 e seguenti, nonché le Tabelle da A a D, allegate DM 1° febbraio 2010, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2010, Registro 4, Foglio 281, pubblicato nel supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010; e anche il Titolo II, Capo I, articolo 30 e seguenti, nonché le Tabelle da A a D, del vigente DM di struttura 22 giugno 2011, pubblicato nel *Supplemento Ordinario* alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2011). Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 138 del 2011, fra gli altri uffici di livello dirigenziale non generale militari, è stato infatti soppresso un Ufficio tecnico territoriale dipendente dalle Direzioni del *Procurement* e, in particolare, l'Ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia (UTNAV VE), dipendente da NAVARM (Cfr., a tal proposito, il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico regolamentare così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e la tabella 3 della Relazione tecnica alla quale si fa rinvio). Gli Uffici tecnici territoriali, in generale, sono unità organizzative dirigenziali di livello non generale militari, con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della unità organizzativa generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi nazionali e internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera. Sono uffici che, in termini di funzionalità, hanno una valenza spiccatamente specialistica, come discende dalle competenze loro attribuite, sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997 (a seguito dell'abrogato decreto-legislativo n. 264), che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse. La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti – anche di presenza fisica – con le industrie interessate sia alla produzione, sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo o la sperimentazione del materiale da acquisire. La distribuzione territoriale svolge quindi un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici allocati in comprensori in cui già operano altre unità organizzative dell'area operativa che gestiscono la relativa infrastruttura e con un organico spesso esiguo e selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche e ingegneristiche.

Gli Uffici tecnici territoriali dipendenti dalle Direzioni del Segretariato generale sono tutti retti da personale militare di livello dirigenziale non generale con il grado di colonnello e, all'esito delle riduzioni apportate dal presente provvedimento, sono ricognite come in



appresso:

- 1) ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e 2) ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipenderanno dalla *Direzione Armamenti terrestri* del Segretariato generale della difesa;
- 3) ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, 4) ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, che dipenderanno dalla *Direzione Armamenti navali* del Segretariato generale della difesa;
- 5) ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, 6) ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, 7) ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipenderanno dalla *Direzione Armamenti aeronautici* del Segretariato generale della difesa.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico regolamentare, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente provvedimento. E' altresì evidente che nell'ambito della ridefinizione delle attribuzioni delle singole unità organizzative tecniche periferiche citate, di livello dirigenziale non generale militare, potranno essere previste nuove attribuzioni e nuove forme di dipendenza dalle Direzioni del Segretariato generale, nell'ambito del nuovo decreto ministeriale di struttura di cui all'articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche. Ciò, dal momento che a livello periferico potrà risultare necessario rimodulare le attribuzioni, anche in considerazione delle esigenze connesse alle attività della *Direzione Informatica, telematica e tecnologie avanzate* del Segretariato generale della difesa, la quale, già ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, pur avendo ereditato tutte le attribuzioni della soppressa *Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate*, ha di fatto perduto i dipendenti uffici tecnici territoriali di Roma e Milano, che furono soppressi in attuazione dell'articolo 74, commi 1, lettere a) e c) e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché dell'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Per completezza di informazione, si rappresenta che, sempre in attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato soppresso anche l'Ufficio tecnico territoriale *Viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona*, dipendente dalla *Direzione generale di Commissariato e di servizi generali*, la quale per effetto della rappresentata soppressione avrà alle dipendenze soltanto due Uffici tecnici territoriali e in particolare, l'Ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze e l'Ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di



Napoli (Cfr., l'articolo 122 del Testo unico regolamentare così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2) del presente provvedimento).

***Attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011.***

Aspetto fondamentale di cui occorre tener conto nella dinamica applicativa della normativa in titolo, al pari di quanto è già stato fatto in relazione alle riduzioni operate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 270 del 2010, è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, ciascuna assoggettata a regimi giuridici del tutto diversi tra loro. Ciò comporta che nell'ambito della organizzazione amministrativa del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste per il Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi, invece, nei "volumi organici" delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che, di conseguenza, la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta l'abbattimento delle posizioni organiche del solo personale dirigenziale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici militari previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica). Tenuto conto di quanto sopra, in ogni caso, al fine di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011 - al pari di quanto è stato già fatto in esecuzione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2006, dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 112 del 2008 e, successivamente, dell'articolo 2, comma 8- bis), lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009 - sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da dirigenti non generali militari.

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario in esecuzione della quale viene adottato il presente provvedimento, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale di cui al Libro primo, Titolo II, Capo VI, Sezioni I, II, III e IV decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (articoli 103 e seguenti);
- le posizioni civili di livello dirigenziale non generale operanti nell'area tecnico-operativa, cioè presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;



- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al Libro primo, Titolo II, Capo I del testo unico regolamentare (articolo 17, comma 2);
- il dirigente presente presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dall'articolo 23 del Codice dell'ordinamento militare e dall'articolo 81 del testo unico regolamentare.

In buona sostanza si tratta di 148 posizioni di livello dirigenziale non generale civili, già risultanti dall'articolo 965, comma 1, lettera *b*) del testo unico regolamentare e di 138 posizioni di livello dirigenziale non generali militari, concorrendo queste ultime a determinare il numero massimo delle posizioni dirigenziali non generali di 286 unità indicato all'articolo 113, comma *4-bis*) del Testo unico regolamentare (148 civili + 138 militari = 286).

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011, si è operata la ulteriore soppressione di complessive 29 posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui 14 militari e 15 civili.

La successiva Tabella 1 consente di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo.

La successiva Tabella 2 consente, invece, di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa primaria in titolo.

Con riguardo alla illustrazione delle modalità di incidenza delle riduzioni, su ciascuna struttura dell'Area tecnico-amministrativa e sulle strutture delle altre aree ad essa esterne – quali l'area tecnico-operativa, della giustizia militare e della diretta collaborazione – nonché per il raffronto anche numerico fra la situazione risultante all'esito delle già operate riduzioni, e quella risultante all'esito delle riduzioni di cui al presente provvedimento, si rinvia alla Tabella 3 allegata alla Relazione Tecnica.



<b>TABELLA 1</b>		
<b>SITUAZIONE GENRALE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>		
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
<b>286</b>	<b>29</b>	<b>257</b>

<b>TABELLA 2</b>			
<b>EVIDENZA DELLE RIDUZIONI DI POSIZIONI MILITARI E CIVILI</b>			
Totale uffici dirigenziali <u>non generali CIVILI</u> all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009	Percentuale di riduzione prescritta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011	Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Riduzioni effettuate ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
<b>148</b>		<b>14,8</b>	<b>15</b>
Totale uffici dirigenziali <u>non generali MILITARI</u> all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009	<b>10%</b>	Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Riduzioni effettuate ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
<b>138</b>		<b>13,8</b>	<b>14</b>
<b>286</b>		<b>Totale riduzioni effettuate</b>	
		<b>29</b>	

In questa sede giova soltanto sottolineare che a differenza degli interventi di riorganizzazione in riduzione delle strutture dirigenziali non generali rette da dirigenti civili già effettuati in esecuzione delle citate disposizioni di rango primario (articolo 1, commi 404 e seguenti e 897 della legge n. 296 del 2006, articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e articolo 2, commi da 8-bis) a 8 *sexies*) del decreto-legge n. 194 del 2009), con il presente provvedimento, ai fini dell'attuazione delle imposte riduzioni, si è inteso incidere anche su aree e settori dell'amministrazione della difesa non tecnicamente appartenenti all'Area tecnico-amministrativa, così come definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare, infatti, si procede alla riduzione di tre unità dirigenziali civili di livello non generale (Vds., nella Tabella 3 allegata alla Relazione Tecnica, nella sezione "ALTRI ENTP"), operanti, rispettivamente: nell'Area tecnico-operativa, presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, ove le strutture dirigenziali non generali passano da venticinque a ventiquattro; nell'area della giustizia militare, ove le strutture dirigenziali non generali passano da sette a sei e, nell'ambito della dotazione dei dirigenti civili di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione, che passa da dieci a nove, così come risulta dall'articolo 964, comma 1 del Testo unico regolamentare, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ff*) del presente provvedimento.





Con più specifico riferimento agli Uffici di diretta collaborazione, il provvedimento reca quattro interventi di modifica [contenuti all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3)] all'articolo 17 del Testo unico regolamentare, che concernono:

- a) la riduzione della coesistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) della diretta collaborazione del Ministro;
- b) la riduzione del contingente di dirigenti civili di seconda fascia, previsto dall'articolo 17, comma 2) da dieci a nove, e, contestualmente, in termini compensativi e nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, con la modifica del comma 3 dello stesso articolo 17, l'implementazione di una unità (da dodici a tredici) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata;
- c) la riduzione del contingente dirigenziale civile di livello generale degli uffici di diretta collaborazione di una unità, espungendo quella prevista al comma 2 dell'articolo 17, che si aggiungeva a quella prevista dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo (quest'ultima resta l'unica ed è quella del Vice capo di Gabinetto civile).

Con riguardo alla rideterminazione in riduzione del contingente del personale della diretta collaborazione sopra menzionata *sub* lettera a), dalle attuali 153 a 145 unità, essa si inquadra nel vasto processo di riorganizzazione complessivo che, come accennato, ha iniziato ad interessare pure l'area della diretta collaborazione del Dicastero. Tale processo di riorganizzazione e di rideterminazione in riduzione degli assetti è stato avviato dall'amministrazione della difesa prescindendo del tutto da obblighi legislativamente posti in tal direzione, ed è volto a conseguire una complessiva riduzione delle spese attraverso l'efficientamento organizzativo, la redistribuzione più razionale dei carichi di lavoro, l'accorpamento delle funzioni omologhe o similari, la soppressione delle strutture, non necessariamente di livello dirigenziale, che possono dare luogo a fenomeni di duplicazione delle funzioni, ovvero, che svolgono funzioni di pregio e talvolta onerose, già però svolte da altri elementi di organizzazione "gestionali" delle aree del Dicastero [dell'Area tecnico-operativa (Stati Maggiori) o di quella tecnico-amministrativa (Segretariato generale - Direzioni generali e Uffici centrali)], per la fruizione delle quali è sufficiente instaurare a cura degli Uffici interessati, stabili e funzionali forme di collegamento, ovvero, ottimizzare i flussi delle informazioni, anche di tipo informatico, all'interno dell'Amministrazione globalmente considerata.

La Tabella 4 della relazione tecnica alla quale si fa rinvio, rappresenta gli effetti finanziari, della citata riduzione della consistenza del contingente di personale funzionale della diretta collaborazione del Ministro della difesa, dalle attuali 153 a 145 unità. La riduzione, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del provvedimento, che novella l'articolo 17,





comma 1, primo periodo del Testo unico regolamentare è di complessive di 8 unità : di cui 6 unità di personale militare e 2 unità di personale civile. Le 6 unità di personale militare ridotte appartengono: per 2 unità alla categoria degli Ufficiali superiori con il grado di Tenente colonnello o gradi corrispondenti; e per 4 unità a quella dei Sottufficiali, di cui 2 con il grado di Luogotenente e 2 con quello di Marescialli di 1<sup>a</sup> classe. Le 2 unità di personale civile sono assistenti amministrativi appartenenti all'Area 3. Ai fini della trattazione dei parametri di calcolo dei costi, e quindi delle riduzioni delle spese per ciascuna delle citate categorie di personale ridotto, si fa rinvio alla RT (Vds pagina 16).

Con specifico riferimento agli interventi *sub b*), essi concernono, con la modifica del comma 2 dell'articolo 17 del testo unico regolamentare la riduzione del contingente di dirigenti civili di seconda fascia da dieci a nove, e, contestualmente, in termini compensativi e nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, con la modifica del comma 3, l'implementazione di una unità (da dodici a tredici) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata. In particolare, le modifiche nei termini sopra descritti, sono state suggerite dalla sempre più pressante esigenza di implementare le capacità di coordinazione e collegamento fra Autorità politica responsabile delle attribuzioni del Dicastero connesse con la difesa nazionale e la tutela degli interessi nazionali in Patria e all'estero e l'Area tecnico-operativa (le Forze armate), direttamente impegnate nell'espletamento di tali attribuzioni. In questo quadro, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse, la diminuzione di una unità dirigenziale non generale civile accompagnata dal contestuale incremento di una unità dirigenziale non generale militare (con il grado di Colonnello o Generale di brigata) nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, consente, ai fini del soddisfacimento della descritta esigenza, di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo, certamente meglio rintracciabili in un ufficiale superiore delle Forze armate piuttosto che in un dirigente civile di seconda fascia, che, altrettanto certamente, risulta invece più proficuamente impiegabile nell'espletamento delle attribuzioni tipiche dell'area tecnico-amministrativa. Sotto questo profilo l'intervento rientra nell'ambito del più generale quadro degli interventi di razionalizzazione e di più efficace impiego delle risorse, anche umane, disponibili ai fini di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa complessivamente considerata. Ciò, anche in ragione della circostanza per cui la riduzione di una unità dirigenziale non generale civile operata nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione ha consentito di fatto di ottenere nell'Area tecnico-amministrativa e gestionale del Segretariato e delle direzioni generali una posizione dirigenziale non generale in più (in meno da ridurre), con ciò contribuendo a "mitigare" la sofferenza di quell'area già



pesantemente interessata dalle riduzioni dirigenziali attuali e pregresse (Cfr., sul punto la Tabella 1 della Relazione Tecnica, riepilogativa delle diverse fasi di riorganizzazione).

La riduzione del contingente dei dirigenti di livello dirigenziale generale preso gli uffici di diretta collaborazione di una unità – intervento sopra citato **sub c)** - è volta a consentirne il transito ai fini della riconfigurazione nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero, quale posizione di funzione di livello dirigenziale generale responsabile del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa, costituito attraverso la nuova formulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del presente provvedimento, con competenze specifiche in materia di *Contenzioso e affari legali* (Cfr., *supra*). Il citato transito della posizione dirigenziale generale dagli Uffici di diretta collaborazione all'Area tecnico-amministrativa del dicastero è completata sia con le disposizioni di coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, secondo cui, espressamente: *“Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90... omissis ... non è più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, è ricollocato nell'ambito dell'area tecnico – amministrativa del Dicastero”*, sia attraverso la modifica dell'articolo 965, comma 2, laddove viene espunto il riferimento all'unica posizione dirigenziale di livello generale *incaricata ai sensi dell' articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nell'organico dei dirigenti di livello generale, fissato nel numero di 11 unità, dal comma 1, lettera *a*) dello stesso articolo.

Nell'ambito dell'area tecnico - operativa (stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione), nell'ottica degli stessi principi pocanzi descritti, la riduzione di una posizione dirigenziale non generale civile potrà essere ben compensata con l'attribuzione del medesimo incarico ad un Ufficiale superiore delle Forze armate, idoneo per formazione e bagaglio professionale e di esperienza ad assolvere funzioni tecniche nell'ambito dell'area tecnico – operativa, quale propria naturale area di impiego.

Attuata ormai la riforma in riduzione delle strutture giudiziarie militari recata dall'articolo 2, commi da 603 a 605 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (con cui, tra l'altro, a far data dal 1° luglio 2008, sono stati soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, nonché le sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica), che ha richiesto il trasferimento e la concentrazione degli Uffici e dei procedimenti già incardinati, a seconda delle aree geografiche nei rimasti tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, si è ritenuto di poter incidere anche sul già ristretto organico



dirigenziale non generale civile dell'area della "Giustizia militare" riducendolo, come sopra accennato di una posizione (da 7 a 6).

L'abbattimento di cui alla sopra riportata Tabella 2, risulta immediatamente applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, comma 1, e 965, comma 1, del testo unico regolamentare, modificati dal presente provvedimento con l'articolo 1, comma 1, lettere *ff*) e *gg*). Ed è su tale organico che dovrà essere "costruito" il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 967 del Testo unico regolamentare, entro 120 giorni dall'adozione dei decreti di struttura di cui all'articolo 113, comma 4, del medesimo testo unico.

***Attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011.***

Il provvedimento, inoltre, in attuazione della normativa primaria in titolo, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 966 del Testo unico regolamentare, novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *hh*), numeri 1) e 2), del presente provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 1.385 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2 e di 1.636 unità appartenenti all'Area 3, pervenendo ad un organico complessivo di area rispettivamente di 26.590 e 3.630 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 115.850.903,02, cioè ben oltre il 10% prescritto. L'importo ulteriore è pari a euro 31.907,81, così come puntualmente dimostrato dalla Tabella 6 allegata alla Relazione Tecnica, alla quale, per gli specifici dettagli tecnico numerici e finanziari, si fa rinvio. L'abbattimento complessivo di 1.385 unità appartenenti all'Area 2 e delle 1.636 unità appartenenti all'Area 3, risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, 965, 966 del testo unico regolamentare, così come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere *ff*), *gg*) e *hh*) del presente provvedimento.

Di seguito si procede ad illustrare le singole disposizioni del presente regolamento.

Il provvedimento, elaborato in base alla tecnica della novella, consta di 2 articoli: l'articolo 1, contiene tutte le modifiche, anche tecniche e di coordinamento meramente formale sopra richiamate da apportare al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, **mentre** l'articolo 2, reca le necessarie abrogazioni e disposizioni di coordinamento.

Più in particolare:

- **l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3)**, interviene sull'articolo 17, commi 2 e 3, del Testo unico regolamentare ed è volto ad operare gli interventi puntualmente descritti sulla consistenza del contingente dirigenziale generale e non



generale e non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione (Cfr., sopra, a pagina 16 dal 7° rigo in poi);

- **l'articolo 1, comma 1, lettera b)**, interviene sull'articolo 55, per sopprimere la lettera b) del comma 2, allo scopo di ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera c)**, interviene modificando il comma 8 dell'articolo 81 del testo unico regolamentare, per precisare che con decreto del Ministro della difesa è nominato, e non incaricato, il relatore del Consiglio superiore delle Forze armate;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera d)**, interviene modificando l'articolo 89, comma 1, lettera f), del testo unico regolamentare, già modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270. **La modifica è volta a consentire una maggiore flessibilità nella collocazione delle funzioni sanitarie in struttura unitaria, nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, piuttosto che nel più ristretto ambito dello Stato maggiore della difesa. Ciò, poiché, all'esito delle valutazioni in corso per la massima razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi delle Forze armate, potrebbe essere più convenientemente e con maggiori risparmi collocare tale struttura alle dirette dipendenze del Capo dello stato maggiore della difesa, ma non nello Stato maggiore, ovvero presso una delle Forze armate, con competenza comunque interforze e avvalendosi, con riduzioni, di personale specialistico già impiegato nella sanità militare.**
- **l'articolo 1, comma 1, lettera e)**, in applicazione delle linee di riorganizzazione sopra descritte, sostituisce l'articolo 106 del Testo unico regolamentare, ridisegnando e armonizzando l'organizzazione ordinativa del *Segretariato generale – Direzione nazionale degli armamenti*. Come sopra rappresentato la modifica è volta, nell'ambito della riallocazione e riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale, alla creazione di un ulteriore Reparto (il VI) del Segretariato generale cui affidare, a livello accentrato, tutta la materia consultiva e del contenzioso nonché al transito della soppressa *direzione generale dei lavori e del demanio* all'interno del Segretariato generale, secondo le modalità e le motivazioni sopra illustrate e a cui si fa rinvio (Cfr., *supra*, pagine 7 – 9);
- **l'articolo 1, comma 1, lettera f)**, prevede al numero 1, una precisazione nella descrizione delle attribuzioni *dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*



del Ministero della difesa. In particolare, si corregge la formulazione vigente della lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 111 del Testo unico regolamentare che fa erroneamente riferimento ai risultati delle verifiche amministrative e contabili, che, in realtà, afferiscono alle competenze dell'*Ufficio centrale per le ispezioni amministrative*, e si introduce più correttamente il riferimento "*alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta*". Al numero 2), invece, prevede la riduzione da 10 a 9 strutture dirigenziali di livello non generale, nell'ambito dell'attuazione delle misure di riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera g)**, interviene sull'articolo 112 del Testo unico regolamentare, affcrente all' *Ufficio centrale per le ispezioni amministrative*, riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle citate imposte riduzioni. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 112, è stato riformulato per dare concreto seguito ad una osservazione della *Corte dei conti*, che reputava necessario adottare una formulazione che evidenzi l'effettivo numero degli uffici (strutture) di livello dirigenziale non generale rispetto al nucleo ispettivo nel quale operano dirigenti di livello non generale senza per ciò stesso costituire una vera e propria struttura-ufficio;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1)** apporta le necessarie modifiche in termini di novella all'articolo 113 del Testo unico regolamentare, aggiornandone l'elencazione, in considerazione della soppressione sia della *direzione generale dei lavori e del demanio*, ricollocata in una nuova struttura dirigenziale di livello generale all'interno del Segretariato generale (Cfr., supra pagine da 7 a 9). La soppressione della citata direzione generale ha determinato la riduzione di complessive 8 posizioni dirigenziali di livello non generale in ossequio all'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011. Con il numero 2) è, invece, sostituito il comma 4-bis) con l'indicazione della norma primaria in ossequio alla quale viene indicato il numero massimo delle strutture di livello dirigenziale non generale militari e civili che attualmente, cioè all'esito delle ulteriori riduzioni operate con il presente provvedimento (Cfr., *supra* le tabelle 1 e 2 e la tabella 3 della RT a cui si fa rinvio) ammonta a 257 unità. La citata indicazione numerica è complessiva (senza cioè la specificazione del numero dei civili e dei militari), in quanto l'auspicata progressiva sostituzione da parte del personale civile di quello militare, anche nelle qualifiche dirigenziali - fino ad ora non compiutamente attuata sia per il blocco delle assunzioni sia per la ridefinizione del modello organizzativo conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio - prospetta una situazione dinamica all'interno del



contingente complessivo degli uffici dirigenziali di livello non generale assegnato a ciascuna unità organizzativa di livello generale. Ciò, ferma restando la disposizione del precedente comma 4, per la quale la concreta individuazione e la definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell'ambito di quelle generali, deve essere oggetto dei, ovvero dei, decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentari da adottarsi ai sensi del citato articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera i)** prevede modifiche all'articolo 114 del Testo unico regolamentare concernente la *direzione generale per il personale militare*, prevedendo l'aggiornamento formale di alcune attribuzioni oltre che la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali dalle 26 esistenti a 22 (Cfr., in ogni caso, la Tabella 3 allegata Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento);
- **l'articolo 1, comma 1, lettere l)**, interviene sull'articolo 115 del Testo unico regolamentare relativo alla *direzione generale per il personale civile*, riducendo tre posizioni dirigenziali non generali (da 20 a 17) in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 3 allegata alla relazione tecnica al presente provvedimento). In coordinamento con le competenze del nuovo VI Reparto "*Contenzioso e affari legali*" del Segretariato generale, introdotto con la nuova formulazione dell'articolo 106, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento, è stata opportunamente rimodulata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 115, in materia di contenzioso di competenza della *direzione generale per il personale civile*, al pari, peraltro, di quanto è stato fatto per PERSONIL, nell'ambito dell'articolo 114, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente provvedimento;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere m)**, prevede modifiche all'articolo 116 del Testo unico regolamentare concernente la *direzione generale della previdenza militare e della leva*, prevedendo l'aggiornamento formale di alcune attribuzioni oltre che la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali dalle 18 esistenti a 10 (Cfr., in ogni caso, la Tabella 3 allegata Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento). Fra le competenze della struttura dirigenziale generale della quale si tratta risultano espunte quelle concernenti il collocamento al lavoro dei volontari congedati che saranno espletate, come già più sopra accennato, dal I Reparto del segretariato generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa. L'espunzione della citata competenza ha determinato anche la necessità di procedere a modifiche di coordinamento formale afferenti alla nuova denominazione, a partire dalla rubrica dello stesso articolo 116 del Testo unico regolamentare. In coordinamento con le competenze



del nuovo VI Reparto “*Contenzioso e affari legali*” del Segretariato generale, introdotto con la nuova formulazione dell’articolo 106, recata dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento, è stata opportunamente rimodulata la lettera f) del comma 1 dell’articolo 116, in materia di contenzioso di competenza della *direzione generale della quale si tratta*, al pari, peraltro, di quanto è stato fatto per PERSOMIL, nell’ambito dell’articolo 114, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del presente provvedimento e per PERSOCIV, nell’ambito dell’articolo 115, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera l) del presente provvedimento;

- **l’articolo 1, comma 1, lettere n)**, modifica l’articolo 122 del testo unico regolamentare, relativo alla *direzione generale di commissariato e di servizi generali*, riduce 4 strutture di livello dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni tra cui una, rappresentata dall’Ufficio tecnico territoriale viveri vestiario e casermaggio di Verona. La disposizione prevede anche la perdita delle competenze concernenti la cura delle *attività contrattuali relative all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas*, che passano alla *direzione dei lavori e del demanio* del Segretariato ai sensi del nuovo articolo 106 sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento. All’esito della modifica la direzione generale della quale si tratta, resta con 10 strutture dirigenziali generali centrali e 2 periferiche (i 2 UTT). In coordinamento con le competenze del VI Reparto del Segretariato generale in materia di contenzioso e affari legali, sono state espunte le competenze in materia di contenzioso della *direzione generale di commissariato e di servizi generali*;
- **l’articolo 1, comma 1, lettera o)**, modifica l’articolo 261, comma 1 provvedendo a una correzione di natura meramente formale attraverso la sostituzione dell’errata denominazione di “ufficio del Segretario generale” con quella più corretta di “Segretariato generale della difesa”;
- **l’articolo 1, comma 1, lettera q)**, modifica l’articolo 320, comma 10 del Testo unico regolamentare, definendo i poteri dei Capi di stato maggiore di Forza armata ad autorizzare, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di Comando legate all’operatività, ovvero, a modifiche ordinarie di Forza armata, i titolari di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso, in qualità di avente titolo alla concessione, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, **nella quale non sia disponibile altro alloggio destinato all’incarico**;
- **l’articolo 1, comma 1, lettera r)**, modifica l’articolo 343, commi 1 e 2, mediante la correzione di natura meramente formale rappresentata dalla sostituzione dell’errata





- denominazione di “Segretario generale” con quella più corretta di “Segretariato generale della difesa”;
- **l’articolo 1, comma 1, lettera cc)**, modifica l’articolo 463, comma 1, lettera b), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l’errata denominazione di “ufficio del Segretario generale” con quella più corretta di “Segretariato generale”;
  - **l’articolo 1, comma 1, lettere dd) ed ee)**, provvedono alla sostituzione degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, riguardanti rispettivamente la composizione del Consiglio centrale (COCER), e la composizione la denominazione e la dislocazione geografica dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR). Per una più approfondita trattazione delle modifiche delle quali si tratta, si fa rinvio a quanto già ampiamente rappresentato sopra, alle pagine 5, ultime due righe, e 6;
  - **l’articolo 1, comma 1, lettere ff), gg) e hh)**, intervengono sugli articoli 964, 965, 966 del Testo unico regolamentare, sia adeguandoli sul piano formale e normativo, sia determinando i numeri massimi degli organici del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale del Dicastero. Per la definizione dei profili tecnici, numerici e finanziari delle modifiche delle quali si tratta, attuative del decreto-legge n. 138 del 2011, si fa rinvio diffusamente alla Relazione Tecnica e in particolare alle Tabelle 2 e 3, per le riduzioni delle posizioni dirigenziali non generali e alla Tabella 6 ad essa allegata, per le riduzioni del personale civile non dirigenziale del Dicastero, su cui si è anche più ampiamente illustrato sopra, alle pagine 18 e 19;
  - **l’articolo 2**, reca al comma 1 l’abrogazione dell’articolo 120, riferito alla direzione generale soppressa e riallocata nel Segretariato generale. Il comma 2 si pone quale necessaria disposizione di coordinamento, prevedendo che le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale della direzioni generale soppressa, così come rideterminati in riduzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 3 a 5 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, sono ridistribuiti nella nuova struttura di livello dirigenziale generale interna al Segretariato generale della difesa. Sulle modifiche alle strutture di livello dirigenziale generale si fa rinvio a quanto più sopra diffusamente illustrato e alla relazione tecnica. Il comma 4, afferma espressamente che le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all’articolo 106 del Testo unico regolamentare, così come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e), sono svolti con le risorse **strumentali, finanziarie e di personale** esistenti e non **devono** comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





**Nell'ambito del necessario coordinamento il comma 3 dell'articolo 2, prevede espressamente che il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, così come modificato di all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non è più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, è ricollocato nell'ambito dell'area tecnico – amministrativa del Ministero della difesa. I risparmi derivanti da tale ricollocazione sono stati quantificati su indicazione della Ragioneria generale dello Stato, nella Tabella A, a pagina 19 della Relazione Tecnica.**

Nel corpo del provvedimento, sono altresì presenti alcune disposizioni di coordinamento, che senza avere alcun riflesso sul piano finanziario, sono volte rendere coerenti le varie parti del Testo unico regolamentare nelle quali erano richiamate attività e funzioni delle Direzioni generali che hanno subito modifiche di denominazione o che sono state soppresse e riallocate. In particolare come sopra più diffusamente illustrato si tratta della *direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati* (ri denominata) e della *direzione generale dei lavori e del demanio*. Più precisamente le richiamate disposizioni di mero coordinamento formale sono effettuate dall'articolo 1, comma 1, lettere p), s), t), u), v), z), aa), hh), ii), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr) e ss) che recano modifiche esclusivamente formali e di coordinamento testuale, rispettivamente articoli 312, commi 2 e 3, 360, comma 4, 389, comma 2, 390, comma 3, 403, commi 2 e 3, primo periodo, 4, 5, 6 e 7, 404, commi 5, 7 e 21, 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, 431, commi 1 e 2, 1039, comma 3, lettera c), 1040, comma 1, lettera g), 1041, 1043, 1044, comma 5, 1080, comma 2, 1106, comma 1, lettera a), 1107, comma 4, 1109.

Con riguardo alle relazioni sindacali si segnala che le organizzazioni sindacali rappresentative sono state informate con la nota dell'Ufficio di Gabinetto n. APC/33453 – 11 - 12 - 5 datata 18 ottobre 2011 nonché attraverso l'incontro con l'autorità politica occorso il successivo 20 ottobre 2011.



## RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si operano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 1, commi da 3 a 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Occorre premettere che il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, già risultato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riduzione dei posti di funzione e delle relative dotazioni organiche di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili) e del personale civile non dirigenziale, attuate attraverso l'adozione dei decreti del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 e 15 dicembre 2010, n. 270, imposte rispettivamente dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e dall'articolo 74, commi 1, lettere da *a*) a *c*), e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dell'articolo 2, commi da 8-*bis*) a 8-*sexies*), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stati riassetati all'interno del citato Testo unico recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, entrato in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010 e, successivamente novellato, per la materia di cui trattasi, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative il Ministero della difesa ha già di fatto operato:

- per uffici di livello dirigenziale generale: l'abbattimento complessivo di sei posizioni,



delle quali una militare in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge finanziaria per il 2007 e cinque (tre civili e due militari) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a*), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 112 del 2008;

- per uffici di livello dirigenziale non generale: la soppressione di complessive 96 posizioni delle quali: 7 (quattro civili e tre militari) in attuazione del citato articolo 1, comma 897, della legge finanziaria per il 2007; 57 (27 militari e 30 civili) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a*), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera *a*), e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; 32 (16 militari e 16 civili), in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis*) a 8-*sexies*) del decreto legge n. 194 del 2009. Con il presente provvedimento attuativo del citato articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011, saranno ridotte ulteriori 29 posizioni dirigenziali di livello non generale della quali 15 civili e 14 militari. Per una completa situazione di insieme delle riduzioni già operate dalla Difesa in ciascuna fase dei descritti interventi, Vds. la sottostante Tabella 1.

**TABELLA 1**

<p><b>RICOSTRUZIONE DELLE DIVERSE FASI DELLA RIDUZIONE DELLA DIRIGENZA NONGENERALE COMPRESA QUELLA DIPOSTA DALL'ART. 1, CO. 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011</b></p>
---



	POSTI ORIGINARI			NORME DI RIDUZIONE	FONTI APLICATIVE	POSTI TAGLIATI			POSTI RESTANTI		
	MILITARI	CIVILI	TOT.			MILITARI	CIVILI	TOT.	MILITARI	CIVILI	TOT.
1° FASE	184	198	382	EX co. 897 L 296_2006	DM 1° APRILE 2007	-3	-4	-7	181	194	375
2° FASE	181	194	375	EX co. 404 L 296_2006 e 74 DL 112_2008	d. P.R. N. 145 DEL 2009	-27	-30	-57	154	164	318
TOTALI TAGLIATI CON IL D.P.R. N. 145 DEL 2009						<b>-30</b>	<b>-34</b>	<b>-64</b>			
3° FASE	154	164	318	EX 2, co. 8-bis DL 194_2008	d. P.R. N. 270 DEL 2009	-16	-16	-32	138	148	286
TOTALI RIDOTTI CON D.P.R. N.145 DEL 2009 E N. 270 DEL 2010						<b>-46</b>	<b>-50</b>	<b>-96</b>			
4° FASE ATTUALE	138	148	286	EX 1, co. 3, DL 138_2011	d. P.R. N. ____ DEL 2012	-14	-15	-29	124	133	257
<b>TAGLI COMPLESSIVI ALL'ESITO DELL'ATTUALE RIDUZIONE</b>						<b>-60</b>	<b>-65</b>	<b>-125</b>			

- per il personale civile non dirigenziale: la rideterminazione in riduzione di:
  - 4.316 unità pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità (Vds. allegato B al d. P.R. n. 145 del 2009), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 127.592.589 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008;
  - ulteriori 3.840 unità, pervenendo ad un organico complessivo di 33.402 unità (Vds., articolo 966 del d. P. R. n. 90 del 2010), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 116.478.555 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 2, comma 8-bis), lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009;
  - con il presente provvedimento si opera una ulteriore riduzione di organico di personale civile non dirigenziale pari a complessive 3.021 unità, pervenendo ad un organico complessivo pari a 30.381 unità, così ottenendo la riduzione della



spesa complessiva annua relativa al numero dei posti di organico di € 115.850.903,02, anche in tal caso, pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011 (Vds. la Tabella 6, allegata alla presente RT).

Per ulteriori dettagli sulle citate riduzioni si rinvia alla Relazione tecnica - Piano operativo, di accompagnamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, rintracciabile, unitamente a tutti gli atti dell'iter approvativo, sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Vds. a. S. n. 69 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare) e alla Relazione tecnica di accompagnamento del decreto del Presidente della Repubblica, n. 270 del 2010, anch'essa rintracciabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Vds. a. S. n. 255 - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare), nonché alla Tabella 6 allegata a questa Relazione Tecnica, più specificamente afferente alle misure di riduzione adottate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento regolamentare - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e agli altri obiettivi di carattere generale (efficacia efficienza economicità, razionalità organizzativa), che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri - attraverso puntuali interventi di novellazione sul citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito detto "*Testo unico regolamentare*", provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di strutture organizzative di tale livello, in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011;
- c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero, in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per



- cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quelle già conseguite, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 112 del 2008 e, successivamente, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis), lettera b), del decreto legge n. 194 del 2009;
- d) alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa, e ciò a prescindere dalla vigenza di espressi di obblighi legislativi in tal senso;
  - e) alla formulazione di alcune ulteriori modifiche ad effetto correttivo al citato Testo unico regolamentare del tutto prive di effetti finanziari per la definizione del cui ambito di applicazione si fa rinvio alle lettere e) ed f) di pagine da 4 a 6 della relazione illustrativa del presente provvedimento.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale, la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale e la riduzione della spesa di un ulteriore 10% per le posizioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero, nonché la riduzione della consistenza del contingente di personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, sono operate, in particolare, sulla base del quadro normativo di cui: all'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale, e che l'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del Codice dell'Ordinamento militare (recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), il quale, oltre a tutte le altre fonti previgenti, ha *“riassetato”* anche la legge 18 febbraio 1997, n. 25 recante *“Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”*; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*; al Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e al relativo citato *Testo unico regolamentare* che, agli articoli 103 e seguenti, reca la disciplina dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa (Segretariato generale della difesa-Direzione nazionale degli armamenti, Uffici centrali, Direzioni generali e Uffici tecnici territoriali).



Con riguardo alle strutture di livello dirigenziale generale il provvedimento prevede: 1) la soppressione di una di esse e, nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, anche una sua contestuale riconfigurazione, attraverso una più razionale riallocazione delle attribuzioni, in una nuova struttura di livello dirigenziale generale interna al Segretariato generale della difesa, operata nel rispetto rigoroso del numero massimo dei dirigenti di livello generale in organico stabilito dall'articolo 965, comma 1, lettera a) del Testo unico regolamentare; 2) sempre nel rispetto del numero massimo di dirigenti di livello generale in organico, la creazione di una nuova struttura interna al Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali (Vds. *ultra*)

Più in particolare, ed esplicitando quanto appena sopra rappresentato, il provvedimento prevede la soppressione della *direzione generale dei lavori e del demanio*, con contestuale riconfigurazione in *direzione dei lavori e del demanio* quale struttura interna al Segretariato generale, e la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di *contenzioso e affari legali*.

Con riguardo alla soppressione della *direzione generale dei lavori e del demanio*, essa è in realtà, volta a realizzarne una più razionale riconfigurazione quale *direzione* all'interno del Segretariato generale, accompagnata da una migliore e più organica distribuzione delle attribuzioni e delle competenze. Ciò risulta attuato attraverso la riformulazione dell'articolo 106 recata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento e la contestuale abrogazione dell'articolo 120 del Testo unico regolamentare, recante la disciplina della *direzione generale dei lavori e del demanio*. La riorganizzazione e la riallocazione delle attribuzioni della soppressa *direzione generale dei lavori e del demanio* all'interno di una struttura di livello dirigenziale generale facente parte del Segretariato generale, è stata dettata dalla necessità di implementare ed accentuare la cura delle attribuzioni della struttura riconfigurata attinenti alle materie, cruciali per la finanza pubblica e per il Dicastero della difesa, afferenti alla *valorizzazione, alienazione e alle dismissioni dei beni demaniali militari*. Si tratta, evidentemente, di attribuzioni fondamentali nella realizzazione delle misure previste dalle recenti manovre di finanza pubblica, che richiedono particolari sforzi amministrativo-gestionali coordinati con molti altri soggetti non solo istituzionali, da condurre con continuità e da parte di una struttura di settore altamente specializzata, opportunamente posta alle dipendenze e sotto la guida unitaria del Segretariato generale della difesa, che esprime ormai, anche alla luce delle citate precedenti riorganizzazioni,



ampie e consolidate capacità gestionali e di sintesi delle necessità, unite alle tradizionali attribuzioni di indirizzo generale, coordinamento e controllo di e su tutte le strutture dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero. Nell'ambito della rappresentata soppressione e riconfigurazione: **a)** il più razionale conferimento delle attribuzioni nella nuova struttura dirigenziale generale interna al Segretariato generale, che manterrà l'attuale acronimo di GENIODIFE; **b)** l'accorpamento delle funzioni omologhe o similari; **c)** il transito della cura del contenzioso a struttura dirigenziale dedicata (il VI Reparto dello stesso Segretariato generale) e, non da ultimo, **d)** il fisiologico sfruttamento delle "sinergie d'area" che consentono la possibilità di co-utilizzo delle strutture comuni alle altre direzioni del Segretariato generale (es. contratti, liquidazioni, contabilità, informatica), hanno determinato l'opportunità di ridurre 8 (da 23 a 15, Cfr., la Tabella 3 e le relative note) strutture di livello dirigenziale non generale, pari al 30% delle posizioni di livello dirigenziale non generale del complessivo da ridurre in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 138 del 2011.

Occorre qui precisare come la costituzione del nuovo VI Reparto "*Contenzioso e affari legali*" del Segretario generale non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica poiché: a) si servirà di infrastrutture (locali, mobilia, apparecchiature informatiche, utenze, etc.) già attualmente in uso e in atto presso il SGD; b) non importa un incremento di personale dirigenziale né di livello generale né di livello non generale né di personale non dirigenziale. Il nuovo VI Reparto utilizzerà strutture locali e attrezzature già in uso presso il SGD, di modo che di fatto nulla verrà "acquistato", "istituito" o "stipulato" in aggiunta rispetto a ciò che già è attualmente a bilancio.

Al contrario, è proprio la costituzione della nuova struttura che rende concretamente possibile, pur assicurando l'espletamento della ineludibile funzione della cura del contenzioso, la soppressione di 11 strutture di livello dirigenziale non generale attualmente dedicate alla medesima funzione, in tutte le unità organizzative di livello dirigenziale generale del Segretariato [*Reparti (5) e Direzioni (già 4 e destinate a divenire 5 con il trasferimento di GENIODIFE all'interno di esso) totale 10*] e presso la *Direzione generale di commissariato e di servizi generali* (1). Ne consegue che mentre prima della costituzione del novo VI Reparto la medesima "funzione contenzioso" era svolta dalla difesa con 11 strutture dirigenziali non generali dislocate in ordine sparso, con conseguente costo della funzione  $(C f) = \text{costo unitario di struttura} \times 11$ ,





oggi, con la costituzione del VI Reparto, la stessa funzione contenzioso, viene ad essere svolta soltanto da 5 strutture dirigenziali non generali, peraltro caratterizzate da un costo unitario (che è un fattore del prodotto) inferiore rispetto a quello di ciascuna delle 11 (di cui 6 risultano soppresse in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), poiché tutte e 5 beneficiarie delle economie derivanti dallo sfruttamento delle "sinergie d'area", di modo che il costo della funzione sarà  $Cf = \text{costo unitario (peraltro inferiore per i citati benefici da sinergie d'area)} \times 5$ . In altre più semplici parole, con la istituzione del VI Reparto, l'espletamento della "funzione della cura del contenzioso", costerà alla difesa sei undicesimi in meno di quanto costava precedentemente, con un risparmio superiore al 50%. In ogni caso la necessità dell'assenza di costi aggiuntivi legati alla costituzione del nuovo Reparto, è espressamente imposta dal comma 4 dell'articolo 2, dello schema di regolamento, laddove è sancito che: "*Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sono svolti con le risorse strutturali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*".

E' evidente che la puntuale distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato fra le strutture di livello dirigenziale generale dello stesso Segretariato risultanti all'esito delle riduzioni e degli accorpamenti operati con il presente provvedimento nonché la contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni, potrà avvenire soltanto con l'emanazione del decreto di struttura del Dicastero, ai sensi del citato articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare, che sarà adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che sostituirà il decreto ministeriale di struttura 22 giugno 2011 attualmente vigente.

***Attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011.***

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale di cui al Libro primo, Titolo II, Capo VI, Sezioni I, II, III e IV decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (articoli



103 e seguenti);

- le posizioni civili di livello dirigenziale non generale operanti nell'area tecnico-operativa, cioè presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al Libro primo, Titolo II, Capo I del *Testo unico regolamentare* (articoli 14 e seguenti);
- il dirigente civile presente presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dall'articolo 23 del Codice dell'ordinamento militare e dall'articolo 81 del *Testo unico regolamentare*.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta e percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto legge n. 138 del 2011, è operata la ulteriore soppressione di complessive 29 posizioni di livello dirigenziale non generale, (14 militari e 15 civili). Le successive Tabelle 2 e 3 consentono di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa **primaria** in titolo, nonché le modalità di incidenza delle riduzioni, su ciascuna struttura dell'Area tecnico amministrativa e degli altri enti ad essa esterni (... cioè dell'area tecnico operativa, della giustizia militare e della diretta collaborazione), raffrontando, contestualmente, la situazione risultante all'esito delle già operate riduzioni, e quella risultante all'esito delle riduzioni di cui al presente provvedimento.



TABELLA 2

SITUAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI			
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009		Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
286		29	257
EVIDENZA DELLE RIDUZIONI DI POSIZIONI MILITARI E CIVILI			
Totale uffici dirigenziali <u>non generali CIVILI</u> all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009	Percentuale di riduzione prescritta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011	Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Riduzioni effettuate ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
148		14,8	15
Totale uffici dirigenziali <u>non generali MILITARI</u> all'esito dell'applicazione art. 2, co. 8-bis), <i>let. a)</i> , del D.L. n. 194 del 2009	10%	Riduzioni da effettuare ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011	Riduzioni effettuate ex art. 1, co. 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011
138		13,8	14
286		Totale riduzioni effettuate 29	

TABELLA 3

DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
--



SITUAZIONE ATTUALE all'esito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009, attuato con il d.P.R. n. 270 del 2010				RIDUZIONI imposte dall'articolo 1, co. 3, let. a), decreto-legge n. 138 del 2011		SITUAZIONE RISULTANTE all'esito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, realizzata attraverso il presente provvedimento			
SEGRETARIATO GENERALE	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI	NUMERO POSIZIONI		SEGRETARIATO GENERALE	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI
	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT	
Reparti /Uffici	32		111	5		Reparti /Uffici <sup>(1)</sup>	37	0	129
Civilscuola	2			-1		Civilscuola	1	0	
Tledife	14			0		Tledife	14	0	
Terrarm	18	2		0		Terrarm	18	2	
Navarm	19	3		0	-1	Navarm	19	2	
Armaereo	18	3		0		Armaereo	18	3	
					Geniodife <sup>(2)</sup>	15	0		
DIREZIONI GENERALI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI	NUMERO POSIZIONI		DIREZIONI GENERALI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI
	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT	
Persomil	26		103	-4		Persomil	22	0	61
Persociv	20			-3		Persociv	17	0	
Geniodife <sup>(3)</sup>	23			-8		Geniodife <sup>(2)</sup>			
Commiservizi	13	3		-3	-1	Commiservizi	10	2	
Previmil	18			-8	0	Previmil	10		
UFFICI CENTRALI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI	NUMERO POSIZIONI		UFFICI CENTRALI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI
	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT	
Bilandife	10		27	-1		Bilandife	9	0	25
Ispedife	17			-1		Ispedife	16	0	
ALTRI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI	NUMERO POSIZIONI		ALTRI	NUMERO POSIZIONI		POSIZIONI TOTALI
	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT	
Superconsiglio	1		45			Superconsiglio	1	0	42
Altri enti <sup>(4)</sup>	44			-3		Altri enti	41	0	
		275	11					248	9
		286						257	
				-27 -2					
				-29					



militari	civili
138	148

militari	civili
14	15

militari	civili
124	133

(1) I Reparti Uffici del Segretariato generale (escluse le direzioni) aumentano le strutture di livello dirigenziale non generale nella misura di **5 unità** per consentire l'alimentazione del Costituito VI Reparto "Contenzioso e affari legali" presso lo Stesso Segretariato generale. Ciò, avviene attraverso la riformulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare recata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento. In particolare le 5 posizioni delle quali si tratta provengono: nella misura di 4, dalla riorganizzazione della Direzione generale del personale militare, che ha determinato la sua riduzione, appunto di 4 strutture (da 26 a 22 - Vds., art. 1, comma 1, lettera i), del presente provvedimento); per la restante struttura, dalla riduzione di una ulteriore unità organizzativa dirigenziale di livello non generale presso la direzione di commissariato e di servizi generali (che complessivamente ne ha ridotte 4). Contestualmente, in termini di rideterminazioni in riduzione, dal numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale non generale del Segretariato, ne vengono eliminate due, e in particolare una posizione retta da dirigente non generale civile presso Civiltiscuoladife e un Ufficio tecnico territoriale, **UTNAV Venezia** (Vds., pag. 11) della Relazione illustrativa) della direzione degli armamenti navali.

(2) **Contestualmente** GENIODIFE, quale struttura dirigenziale di livello generale ricollocata all'interno del Segretariato generale, pur mantenendo pressoché tutte le competenze della soppressa direzione generale dei lavori e del demanio, afferenti alle materie dei lavori, demanio militare, servitù, compresa l'intera gamma delle attività legate alla gestione, amministrazione, alienazione, dismissione dei beni del demanio militare e di valorizzazione del patrimonio, nell'ottica di una razionale riallocazione delle attribuzioni nelle strutture dirigenziali interne alla nuova struttura del Segretariato generale e in ragione di una vasta operazione di accorpamento delle funzioni e in considerazione della possibilità di co-utilizzo delle strutture comuni nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti (es. contratti, contabilità, informatica, amministrazione, servizi comuni), è stato possibile, pur nel mantenimento di tutte le attribuzioni, ridurre le strutture di livello dirigenziale non generale della Direzione da 23 a 15. Ciò determina che il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale del Segretariato raggiunga le 129 unità (111 iniziali - 2 (citate in nota 1) + 5 (citate in nota 1) + 15 della soppressa e riconfigurata GENIODIFE) = 129.

(3) La direzione generale viene soppressa e riconfigurata come Direzione, all'interno del Segretariato (per la riallocazione delle posizioni dirigenziali non generali Vds., nota 2).

(4) Si prevede la riduzione di tre dirigenti civili di livello dirigenziale non generale rispettivamente: dagli Uffici di diretta collaborazione (dove da 10 passano a 9); dall'Area della giustizia militare dove da 7 passano a 6 e, dall'Area tecnico - operativa presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione (che da 25 passano a 24).

La sopra riportata **Tabella 3**, invece, mette a raffronto la situazione precedente e la situazione successiva rispetto alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011, con in più l'indicazione puntuale degli enti dell'Area tecnico-amministrativa e di quelli esterni ad essa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno di essi.

L'abbattimento risulta immediatamente applicato con la rideterminazione in riduzione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, comma 1, e 965, comma 1, del Testo unico regolamentare, operata dall'articolo 1, comma 1, lettere ff) e gg) del presente provvedimento.



A differenza degli interventi di riorganizzazione in riduzione delle strutture dirigenziali non generali rette da dirigenti civili già effettuati in esecuzione delle citate disposizioni di rango primario (articolo 1, commi 404 e seguenti e 897 della legge n. 296 del 2006, articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge n. 194 del 2009), con il presente provvedimento, ai fini dell'attuazione delle imposte riduzioni, si intende incidere anche su aree e settori dell'amministrazione della difesa non appartenenti all'Area tecnico-amministrativa, così come definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare, infatti, si procede alla riduzione di tre unità dirigenziali civili di livello non generale (Vds., nella Tabella 3 nella sezione "ALTRI ENTI"), operanti, rispettivamente:

- nell'area tecnico-operativa, presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, ove le strutture dirigenziali non generali passano da venticinque a ventiquattro;
- nell'area della giustizia militare, ove le strutture dirigenziali non generali passano da sette a sei;
- nell'ambito della dotazione dei dirigenti civili di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione, che passa da dieci a nove, così come risulta dagli articoli 17, comma 2 e 964, comma 1 del Testo unico regolamentare, così come modificati, rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere a), numero 1) ed ff), n. 1), del presente provvedimento. Ai fini di una migliore comprensione si segnala che le nuove formulazioni del comma 1 dell'articolo 964 e del comma 3 dell'articolo 965 del Testo unico regolamentare, tengono conto della costituzione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dell'*Organismo indipendente di valutazione della performance*, quale entità esterna (a differenza dell'ex SE.C.IN) agli uffici di diretta collaborazione; di modo che nelle nuove formulazioni degli articoli 964 e 965 del Testo unico regolamentare (recate dall'articolo 1, comma 1, lettere ff) e gg) del presente provvedimento), le consistenze delle posizioni dirigenziali di livello non generale, a differenza delle precedenti, risultano specificate in modo distinto quelle degli Uffici di diretta collaborazione e quelle dell'*Organismo indipendente di valutazione della performance* [in altre parole, nel testo vigente i 12 dirigenti civili non generali degli Uffici di diretta collaborazione comprendono quelli



che erano destinati al SE.C.IN.; oggi, si individuano 9 dirigenti civili non generali presso gli Uffici di diretta collaborazione (previsti dall'articolo 17, comma 2 del Testo unico regolamentare, così come modificato in riduzione dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente provvedimento) e 2 presso l'O.I.V. (previsti dall'articolo 21, comma 8 del Testo unico regolamentare)].

**Con specifico riferimento agli Uffici di diretta collaborazione**, i quattro interventi di modifica [recati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3)] del presente provvedimento) all'articolo 17 del Testo unico regolamentare, prevedono:

- a) la riduzione della coesistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) della diretta collaborazione del Ministro;
- b) la riduzione del contingente di dirigenti civili di seconda fascia, previsto dall'articolo 17, comma 2) da dieci a nove, e, contestualmente, in termini compensativi e nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, con la modifica del comma 3 dello stesso articolo 17, l'implementazione di una unità (da dodici a tredici) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata;
- c) la riduzione del contingente dirigenziale civile di livello generale degli uffici di diretta collaborazione di una unità, espungendo quella prevista al comma 2 dell'articolo 17, che si aggiungeva a quella prevista dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo (quest'ultima resta l'unica ed è quella del Vice capo di Gabinetto civile).

Con riguardo alla rideterminazione in riduzione del contingente del personale della diretta collaborazione sopra menzionata *sub* lettera a), essa si inquadra nel vasto processo di riorganizzazione complessivo che, come accennato, ha iniziato ad interessare pure l'area della diretta collaborazione del Dicastero. Tale processo di riorganizzazione e di rideterminazione in riduzione degli assetti è stato avviato dall'amministrazione della difesa prescindendo del tutto da obblighi legislativamente posti in tal direzione, ed è volto a conseguire una complessiva riduzione delle spese attraverso l'efficientamento organizzativo, la redistribuzione più razionale dei carichi di lavoro, l'accorpamento delle funzioni omologhe o similari, la soppressione delle strutture, non necessariamente di livello dirigenziale, che possono dare luogo a fenomeni di duplicazione delle funzioni, ovvero, che svolgono funzioni di pregio e talvolta onerose, già però svolte da altri elementi di organizzazione "gestionali" delle aree del Dicastero [dell'Area tecnico-



operativa (Stati Maggiori) o di quella tecnico-amministrativa (Segretariato generale - Direzioni generali e Uffici centrali)], per la fruizione delle quali è sufficiente instaurare a cura dei Uffici interessati, stabili e funzionali forme di collegamento, ovvero, ottimizzare i flussi delle informazioni, anche di tipo informatico, all'interno dell'Amministrazione globalmente considerata.

La Tabella 4 sotto riportata rappresenta gli effetti finanziari, nell'ambito del richiamato processo, della riduzione della consistenza del contingente di personale funzionale della diretta collaborazione del Ministro della difesa, dalle attuali 153 a 145 unità. La riduzione è recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del provvedimento, che novella l'articolo 17, comma 1, primo periodo del Testo unico regolamentare. La riduzione complessiva di 8 unità riguarda 6 unità di personale militare e 2 unità di personale civile. Le 6 unità di personale militare ridotte appartengono: per 2 unità alla categoria degli Ufficiali superiori con il grado di Tenente colonnello o gradi corrispondenti; e per 4 unità a quella dei Sottufficiali, di cui 2 con il grado di Luogotenente e 2 con quello di Marescialli di 1<sup>a</sup> classe. Le 2 unità di personale civile sono assistenti amministrativi appartenenti all'Area 3. Ai fini della corretta lettura e interpretazione della citata Tabella 4, occorre tenere presente che mentre il personale militare impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro mantiene l'indennità operativa (ancorché al livello minimo di indennità "operativa di base"), per il personale civile, l'indennità di diretta collaborazione è sostitutiva del Fondo Unico di Sede. Ciò comporta la necessità di conteggiare fra i risparmi di spesa derivanti dalla espunzione delle due posizioni di personale civile dal contingente di diretta collaborazione, non l'intero ammontare dell'indennità di diretta collaborazione, come avviene per i militari, ma il differenziale fra l'importo della stessa e l'importo del Fondo Unico di Sede che, lo stesso personale civile, trasferito ad altro incarico non di diretta collaborazione, torna a percepire. L'importo di utilizzato per il calcolo del sopra descritto differenziale è riferito al FUS 2010, così come risulta dalla circolare della Direzione generale per il personale civile, n. 0078404 del 17 novembre 2011, rintracciabile sul Sito Ufficiale del Ministero della difesa seguendo il seguente percorso : "Segretariato generale → Segretario generale → Direzioni generali → Persociv → Circolari e altri documenti". Si tenga conto, infine, che non è stato possibile utilizzare il più recente parametro del FUS 2011, poiché il saldo dello stesso sarà conteggiato e corrisposto ai legittimi





perceutori nel secondo semestre dell'anno in corso.

Si tratta evidentemente di un primo intervento a cui potranno seguirne altri che determina una riduzione di spesa annua a regime di € 90.027,66, secondo quanto specificato dalla sotto riportata Tabella 4.

**TABELLA 4**

<b>Riduzioni di spesa (Capitolo 1115 - CdR -1-Difesa) derivanti dalla contrazione del contingente di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 17, comma 1 del d.P.R. n. 90 del 2010</b>				
<b>Unità ridotte</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Voci di spesa</b>	<b>importi distinti per voce</b>	<b>Risparmio complessivo per il totale delle riduzioni nella posizione economica</b>
2	Ufficiale superiore con il grado di Tenente colonnello o gradi corrispondenti	indennità diretta collaborazione	€ 16.120,00	€ 32.240,00
		<b>Totale unitario</b>	<b>€ 16.120,00</b>	
2	Sottufficiale con il grado di Luogotenente	indennità diretta collaborazione	€ 9.997,00	€ 19.994,00
		<b>Totale unitario</b>	<b>€ 9.997,00</b>	
2	Sottufficiale con il grado di Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe-	indennità diretta collaborazione	€ 9.997,00	€ 19.994,00
		<b>Totale unitario</b>	<b>€ 9.997,00</b>	
2	Assistente Amministrativo Civile	indennità diretta collaborazione	€ 9.997,00	€ 17.799,66
		Fondo unico di Amministrazione	-€ 1.097,17	
		<b>Totale unitario</b>	<b>€ 8.899,83</b>	
<b>8</b>	<b>UNITA COMPLESSIVE RIDOTTE</b>	<b>TOTALE RISPARMI ANNUI A REGIME</b>	<b>€ 90.027,66</b>	

Con riguardo invece all'intervento rappresentato sub *b*) - concernente la riduzione del contingente di dirigenti civili di seconda fascia da dieci a nove, e in termini compensativi, la contestuale implementazione di una unità (da dodici a tredici) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata – occorre precisare che esso è stato determinato dalla sempre più pressante esigenza di implementare le capacità di



coordinazione e collegamento fra Autorità politica responsabile delle attribuzioni del Dicastero connesse con la difesa e la tutela degli interessi nazionali in Patria e all'estero e l'Area - tecnico operativa (... cioè le Forze armate), direttamente ed istituzionalmente impegnate nell'espletamento di tali attribuzioni. In questo quadro la diminuzione di una unità dirigenziale non generale civile accompagnata dal contestuale incremento di una unità dirigenziale non generale militare (Colonnello o Generale di brigata) nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, consente, ai fini del soddisfacimento della decritta esigenza, di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo, certamente rintracciabili in un ufficiale superiore delle Forze armate, piuttosto che in un dirigente civile di seconda fascia, che, altrettanto certamente, in base agli specifici profili formativi e professionali, risulta più proficuamente impiegabile nell'espletamento delle attribuzioni tipiche dell'Area tecnico-amministrativa. Sotto questo profilo l'intervento rientra nell'ambito del più generale quadro degli interventi di razionalizzazione e di più efficace impiego delle risorse, anche umane, disponibili, ai fini di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa e organizzativa complessivamente considerate. Ciò, anche in ragione del fatto che la riduzione di una unità dirigenziale non generale civile nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione consente, di fatto, di ottenere nell'Area tecnico-amministrativa e gestionale del Segretariato e delle direzioni generali una posizione dirigenziale non generale in più, con ciò contribuendo a mitigare la sofferenza di quell'area già pesantemente interessata dalle riduzioni dirigenziali attuali e pregresse (Cfr., sul punto la Tabella 1, riepilogative delle diverse fasi di riorganizzazione).

La riduzione del contingente dei dirigenti di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione di una unità - intervento sopra citato sub c) - è volta a consentirne il transito ai fini della riconfigurazione nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero, quale posizione di funzione di livello dirigenziale generale responsabile del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa, costituito attraverso la nuova formulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare recata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento, con competenze specifiche in materia di *Contenzioso e affari legali*, a cui sono attribuite funzioni consultive oltre che la cura, ancorché sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle competenti strutture interessate, del contenzioso giudiziale e delle transazioni, in cui vengono coinvolte in



ragione delle loro attribuzioni sia le strutture del Segretariato generale, comprese quelle contrattuali e del *Procurement*, sia le direzioni generali di cui all'articolo 113, comma 2, così come riformulato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1) del presente regolamento. Il citato transito della posizione dirigenziale generale dagli Uffici di diretta collaborazione all'Area tecnico-amministrativa del dicastero è completata sia con le disposizioni di coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, secondo cui, espressamente: *"Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90... omissis.... non è più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, è ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Dicastero"*, sia attraverso la modifica dell'articolo 965, comma 2, laddove viene espunto il riferimento all'unica posizione dirigenziale di livello generale *incaricata ai sensi dell' articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nell'organico dei dirigenti di livello generale, fissato nel numero di 11 unità, dal comma 1, lettera a) dello stesso articolo. **La istituzione di un nuovo posto di struttura di livello dirigenziale generale a fronte della contestuale soppressione di un posto di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza studio e ricerca avviene nel rispetto della clausola di invarianza di spesa e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò, dal momento che attualmente nell'ambito della graduazione delle posizioni dirigenziali generali della difesa ai fini della erogazione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato, alla posizione soppressa (di consulenza studio e ricerca presso gli Uffici di diretta collaborazione) è attribuito un parametro di fascia apicale (2,5), mentre alla posizione di Capo reparto del Segretariato generale è connessa, per le stesse finalità di calcolo retributivo, una fascia di parametrizzazione non apicale più bassa (2). Per le ragioni sopra esposte risulta pertanto che anche sul piano del trattamento economico non sono ravvisabili situazioni peggiorative per la finanza pubblica, bensì un risparmio di spesa. Nella successiva tabella A sono indicate le riduzioni di spesa annua a regime, tenuto conto delle variazioni delle voci retributive di parte variabile influenzate dalla sopra rappresentata differente parametrizzazione.**

TABELLA A



IMPORTO ANNUO VOCI RETRIBUTIVE	PARAMETRAZIONE	
	a 2,5	a 2
Stipendio Tabellare	€ 55.397,39	€ 55.397,39
Retribuzione di posizione parte fissa	€ 36.299,70	€ 36.299,70
Retribuzione di posizione parte variabile	€ 78.522,42	€ 62.817,93
Retribuzione di risultato	€ 24.498,96	€ 19.599,17
<b>Totale</b>	<b>€ 194.718,47</b>	<b>€ 174.114,19</b>
<b>Risparmio annuo a regime = Differenza 2,5 - 2</b>		<b>€ 20.604,28</b>

Concluse le considerazioni sulle razionalizzazioni che hanno interessato gli Uffici di diretta collaborazione, nell'ambito dell'area tecnico-operativa (stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione), nell'ottica degli stessi principi pocanzi descritti, si è operata la riduzione di una posizione dirigenziale non generale civile, che ben potrà essere compensata con l'attribuzione del medesimo incarico ad un Ufficiale superiore delle Forze armate, idoneo per formazione e bagaglio professionale e di esperienza ad assolvere funzioni tecniche nell'ambito dell'area operativa, quale propria naturale area di impiego.

Attuata ormai la riforma in riduzione delle strutture giudiziarie militari recata dall'articolo 2, commi da 603 a 605 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (con cui, tra l'altro, a far data dal 1° luglio 2008, sono stati soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, nonché le sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica), che ha richiesto il trasferimento e la concentrazione degli Uffici e dei procedimenti già incardinati, a seconda delle aree geografiche, nei tribunali militari rimasti di Verona, Roma e Napoli, si è ritenuto di poter incidere anche sul già ristretto organico dirigenziale non generale civile dell'area della "Giustizia militare" riducendolo, come sopra accennato di una posizione (da 7 a 6, Cfr., *supra*). Gli abbattimenti di cui alle Tabelle 2 e 3 (i cui effetti finanziari sono quantificati nella Tabella 5) e 6 - quest'ultima allegata alla presente RT - risultano immediatamente applicati con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, comma 1, 965, comma 1, e 966 del Testo unico regolamentare, modificati dal presente provvedimento con l'articolo 1, comma 1, lettere, *ff*), *gg*) e *hh*). Ed è su tale organico che



dovrà essere “*costruito*” il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 967 del *Testo unico regolamentare*, entro 120 giorni dall’adozione dei decreti di struttura di cui all’articolo 113, comma 4, del medesimo Testo unico.

La successiva Tabella 5 quantifica i risparmi su base annua derivanti dalla riduzione dei dirigenti di livello non generale in attuazione della normativa primaria in titolo (articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011), tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ragionevolmente fissabile al 31 marzo 2012, e comunque, fermi restando i risparmi già conseguiti con il decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 270 del 2010, attuativi delle precedenti imposte e sopra richiamate rideterminazioni in riduzione.

Alla stessa stregua di quanto fu asserito nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 270 del 2010, anche in questa circostanza occorre sottolineare come per l’individuazione, in concreto, delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, è necessario fare rinvio al successivo, ovvero successivi, decreti ministeriali di struttura, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis*), lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamati dall’articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare (già articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009), da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto del numero massimo di 257 unità fissato all’articolo 113, comma 4-*bis* dello stesso Testo unico regolamentare, così come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera *h*), numero 2) del presente provvedimento.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che delle complessive 29 posizioni dirigenziali non generali soppresse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge n. 138 del 2011: le 14 militari, sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 15 civili ne risultano coperte ragionevolmente 7, tenuto conto delle scelte che dovranno essere effettuate nell’ambito del nuovo decreto di struttura da adottarsi ai sensi dell’articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare, in sostituzione del decreto ministeriale 22 giugno 2011 attualmente vigente, adottato all’esito della precedente riduzione degli assetti organizzativi recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010.



Dalla ridefinizione delle competenze degli uffici e delle strutture dirigenziali generali del Segretariato generale della difesa operata con la nuova formulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare varata con il presente provvedimento [(articolo 1, comma 1, lettera e)] nonché delle competenze degli uffici dirigenziali non generali che sarà operata con il prossimo decreto di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del Testo unico, non potrà che derivare un ulteriore beneficio in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione, con evidenti vantaggiosi riflessi sulla spesa, sia riferibili alle riduzioni dell'organico dirigenziale, sia in termini di maggior efficienza complessiva dell'azione amministrativa. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla carenza di personale anche dirigenziale, risulta in gran parte corrispondente al nuovo assetto degli organici ridimensionati. La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per la quale nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione, al pari di quanto avvenuto con riguardo all'attuazione dei precedenti interventi di riduzione, anche ad uffici dell'area tecnico-amministrativa retti da dirigenti non generali militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato legislativo. Le riduzioni, non hanno però interessato le Forze armate, in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 138 del 2011; esclusione che, tra l'altro, replica quelle già contenute dall'articolo 74, comma 6-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008 e, dall'articolo 2, comma 8-*quinquies*) del decreto - legge n. 194 del 2009.

Occorre anche qui ribadire che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell'attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano, come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti della dotazione organica.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e non generali e alle connesse riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 2011, può essere quantificata annualmente nei termini di cui alla successiva Tabella 5, tenendo conto di



tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

TABELLA 5

Numero posti dirigenziali non generali CIVILI soppressi ex art. 1, co 3, <i>let. a)</i> , del D.L. n. 138 del 2011 A	Onere unitario per stipendio e 13 <sup>a</sup> B	Onere unitario per posizione parte fissa C	Oneri Riflessi 38,38% D	Onere unitario per retribuzione posizione parte variabile E	Indennità di vacanza contrattuale F	Onere unitario per retribuzione di risultato G
15	€ 43.310,90	€ 12.155,61	€ 34.448,83	€ 26.773,00	€ 324,87	€ 7.192,87
<b>Totale minore spesa su base annua = A x (B + C + D + E + F + G)</b>						<b>€ 1.863.091,20</b>

*Attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011.*

Questo intervento, inoltre, in attuazione della norma richiamata in titolo, così come risulta in modo esplicito dagli articoli 964, comma 2 e 966, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del Testo unico regolamentare, così come novellati dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 2) e lettera hh) del presente provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 1.385 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, e di 1.636 unità di personale appartenente all'Area 3, pervenendo ad un organico complessivo d'Area rispettivamente di 26.590 e 3.630 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 115.850.903,02, cioè ben oltre il 10% prescritto. L'importo risparmiato a regime oltre il dieci per cento prescritto è pari a euro 31.907,81 così come dimostrato dalla Tabella 6, allegata alla presente Relazione Tecnica. L'abbattimento complessivo di 1.385 unità appartenenti all'Area 2, e di 1.636 unità di personale appartenente all'Area 3, risulta applicato a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (presunta al 31 marzo 2012, Cfr., *supra*), mediante la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, 965 e 966 del Testo unico regolamentare, così come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere ff), gg) e hh) del presente provvedimento. Si precisa che la Tabella 6 allegata alla presente Relazione Tecnica, a differenza delle omologhe tabelle dimostrative della riduzione del dieci per



## AREE FUNZIONALI

### AREA 3

Costo Organico ex d. P.R. 270 del 2010 calcolato in base ai vecchi costi unitari per qualifica e in base al costo annuo medio unitario ponderato	Organico risultante all'esito delle riduzioni operate con il d.P.R. n. 270 del 2010	Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica secondo il CCNL 2008 - biennio econ. 2008 - 2009 aggiornato con la vacanza contrattuale dal 1 luglio 2010	Costo unitario annuo medio semplice	Costo Organico d'area ex d. P.R. 270 del 2010, ricalcolato in base ai nuovi parametri	Ulteriori riduzioni di organico ex provvedimento attuale	Costo organico d'area all'esito del provvedimento attuale
€ 193.409.534,22	5.266	3* F7	€ 50.955,00	€ 42.799,57	€ 225.382.543,14	1.636	€ 155.362.444,29
		3* F6	€ 48.284,00				
		3* F5 (ex C3 S)	€ 45.505,00				
		3* F4 (ex C3)	€ 43.010,00				
		3* F3 (ex C2)	€ 39.214,00				
		3* F2 (ex C1S)	€ 36.885,00				
		3* F1 (ex C1)	€ 35.744,00				
<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 3</b>		<b>1.636</b>	<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 3</b>		<b>€ 70.020.098,86</b>		

### AREA 2

Costo Organico ex d. P.R. 270 del 2010 calcolato in base ai vecchi costi unitari per qualifica e in base al costo annuo medio unitario ponderato	Organico risultante all'esito delle riduzioni operate con il d.P.R. n. 270 del 2010	Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica secondo il CCNL 2008 - biennio econ. 2008 - 2009 aggiornato con la vacanza contrattuale dal 1 luglio 2010	Costo unitario annuo medio semplice	Costo Organico d'area ex d. P.R. 270 del 2010, ricalcolato in base ai nuovi parametri	Ulteriori riduzioni di organico ex provvedimento attuale	Costo organico d'area all'esito del provvedimento attuale
€ 848.097.373,92	27.975	2* F6 (ex B3)	€ 36.397,00	€ 33.090,83	€ 925.716.062,50	1.385	€ 879.885.258,33
		2* F5 (ex B3)	€ 35.470,00				
		2* F4 (ex B3 S)	€ 34.424,00				
		2* F3 (ex B3)	€ 32.695,00				
		2* F2 (ex B2)	€ 30.594,00				
		2* F1 (ex B1)	€ 28.965,00				
<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 2</b>		<b>1.385</b>	<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 2</b>		<b>€ 45.830.804,17</b>		

### AREA 1

Costo Organico ex d. P.R. 270 del 2010 calcolato in base ai vecchi costi unitari per qualifica e in base al costo annuo medio unitario ponderato	Organico risultante all'esito delle riduzioni operate con il d.P.R. n. 270 del 2010	Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica secondo il CCNL 2008 - biennio econ. 2008 - 2009 aggiornato con la vacanza contrattuale dal 1 luglio 2010	Costo unitario annuo medio semplice	Costo Organico d'area ex d. P.R. 270 del 2010, ricalcolato in base ai nuovi parametri	Ulteriori riduzioni di organico ex provvedimento attuale	Costo organico d'area all'esito del provvedimento attuale
€ 1.707.363,00	63	1* F3	€ 29.120,00	€ 28.193,00	€ 1.776.159,00	0	€ 1.776.159,00
		1* F2 (ex A1-S)	€ 28.174,00				
		1* F1 (ex A1)	€ 27.285,00				
<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 1</b>		<b>0</b>	<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 1</b>		<b>€ 0,00</b>		



**PROFESSORI ACCADEMIE**

Costo Organico ex d. P.R. 270 del 2010 calcolato in base ai vecchi costi unitari per qualifica e in base al costo annuo medio unitario ponderato	Organico risultante all'esito delle riduzioni operate con il d.P.R. n. 270 del 2010	Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica secondo il CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 aggiornato con la vacanza contrattuale dal 1 luglio 2010	Costo unitario annuo medio semplice	Costo Organico d'area ex d. P.R. 270 del 2010, ricalcolato in base ai nuovi parametri	Ulteriori riduzioni di organico ex provvedimento attuale	Costo organico d'area all'esito del provvedimento attuale
€ 3.595.131,00	61	Ordinari e straordinari	€ 83.246	€ 64.762,67	€ 3.950.522,67	0	€ 3.950.522,67
		Associati	€ 62.750			per un totale di	
		Ricercatori	€ 48.292			61	
<b>RIDUZIONE UNITA' COMPARTO PROFESSORI ACCADEMIE</b>		<b>0</b>	<b>RIDUZIONE DI SPESA COMPARTO PROFESSORI ACCADEMIE</b>		<b>€ 0,00</b>		

**COMPARTO RICERCA**

Costo Organico ex d. P.R. 270 del 2010 calcolato in base ai vecchi costi unitari per qualifica e in base al costo annuo medio unitario ponderato	Organico risultante all'esito delle riduzioni operate con il d.P.R. n. 270 del 2010	Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica secondo il CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 aggiornato con la vacanza contrattuale dal 1 luglio 2010	Costo unitario annuo medio semplice	Costo Organico d'area ex d. P.R. 270 del 2010, ricalcolato in base ai nuovi parametri	Ulteriori riduzioni di organico ex provvedimento attuale	Costo organico d'area all'esito del provvedimento attuale
€ 1.306.489,00	37	Ricercatore tecnologo III	€ 47.547,00	€ 36.882,83	€ 1.364.664,83	0	€ 1.364.664,83
		Posizione economica IV	€ 41.394,00			per un totale di	
		Posizione economica V	€ 37.569,00				
		Posizione economica VI	€ 34.236,00				
		Posizione economica VII	€ 31.261,00				
		Posizione economica VIII	€ 29.290,00				
<b>RIDUZIONE UNITA' COMPARTO RICERCA</b>		<b>0</b>	<b>RIDUZIONE DI SPESA COMPARTO RICERCA</b>		<b>€ 0,00</b>		

**TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMIE - COMPARTO RICERCA**

Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 all'esito delle riduzioni del d. P.R. n. 145 del 2009	10% della spesa complessiva calcolato sul costo dell'organico all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	EFFETTIVO RISPARMIO CONSEGUITO CON IL d.P.R. n. 270 del 2010	Organico complessivo all'esito delle riduzioni imposte dall'art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009, attuate con il d. P.R. n. 270 del 2010	Ricalcolo del Costo organico DPCM 22 - 07 - 2005 in base ai nuovi costi unitari per qualifica all'interno delle aree e compatiti e in base al costo unitario medio semplice	Organico attuale all'esito delle riduzioni imposte dall'art. 1, co. 3, del DL n. 138 del 2011	EFFETTIVO RISPARMIO CONSEGUITO CON IL PROVVEDIMENTO ATTUALE
41.558	37.242		€ 116.478.555,64	33.402	€ 1.158.189.952,14	30.381	€ 115.850.903,02
Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	€ 116.451.444,68	MAGGIOR RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO AL DOVUTO	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle ulteriori riduzioni ex art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009, attuate con il d.P.R. n. 270 del 2010	10% della spesa complessiva calcolato sul costo dell'organico rideterminato, in base ai nuovi costi annui unitari e al costo medio unitario semplice	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle ulteriori riduzioni ex art. 1, co. 3 del DL n. 138 del 2011	MAGGIOR RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO AL DOVUTO
€ 1.295.439.425,00	€ 1.164.594.446,78		€ 19.110,46	€ 1.048.115.891,13	€ 115.818.995,21	€ 1.042.339.049,12	€ 31.907,81

cento della spesa complessiva sull'organico del personale civile non dirigenziale della difesa allegate ai d. P.R. n. 145 del 2009 e 270 del 2010, aggiorna il calcolo dell'importo del costo complessivo dell'organico risultante all'esito del d. P.R. n. 270 del 2010, sia tenendo conto delle maggiorazioni degli importi annui per ciascuna fascia retributiva all'interno delle aree e dei comparti, determinate dalla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale intervenuta dal 1° luglio 2010, sia provvedendo al ricalcolo del *costo medio unitario annuo per area*, secondo la metodologia della media semplice e non più della "*medio ponderata*", in ossequio quanto previsto in tal senso dalla Circolare n. 9 del 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica – U.P.P.A. - della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica e dei connessi decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare di cui al citato articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare.

Per il 2012, dunque, i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni attuative dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge n. 138 del 2011, restano circoscritti ai 9 mesi dell'anno successivi alla suddetta data del 30 marzo 2012. Tali risparmi sono quantificati, per lo stesso esercizio finanziario 2012, (Vds. in Tabella riepilogativa) in complessivi euro ~~€ 38.368.469,62~~. Dal 2013 i risparmi di spesa saranno a regime e saranno pari a:

- ~~€ 90.027,66~~ per la riduzione della consistenza del contingente del personale non dirigenziale di diretta collaborazione;
- ~~€ 1.863.091,20~~ per la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali;
- ~~€ 20.604,28~~ per la trasformazione del dirigente di livello dirigenziale generale da consulente a dirigente di struttura (Vds., supra, Tabella A, a pagina 19);
- ~~€ 115.850.903,02~~ derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta sull'organico del personale civile non dirigenziale;

per un totale complessivo annuo a regime pari a euro ~~€ 117.824.626,16~~. Per completezza di informazione, stante anche in tal senso la richiesta formulata per le vie brevi dal *Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* nell'ambito dei contatti intercorsi ai fini della concertazione preliminare sui precedenti provvedimenti di riduzione (d. P.R. n. 145 del 2009 e n. 270 del 2010), con la sottostante **Tabella 7** si



evidenziano le unità di personale non dirigenziale effettivamente presenti alla data del 1° luglio 2011.

**TABELLA 7**

<b>AREA</b>	<b>Presenze effettive al 1° luglio 2011 secondo le posizioni di impiego</b>
III Area funzionale	<b>2.538</b>
II Area funzionale	<b>24.930</b>
I Area funzionale	<b>2.118</b>
Professori e Ricercatori	<b>30</b>
Comparto Ricerca	<b>30</b>
<b>Totale</b>	<b>29.646</b>

Le azioni che conseguiranno al provvedimento in esame da porre in essere quali modalità di concreta attuazione, sono rappresentate dalla predisposizione ed emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*), lettera *e*), della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture di livello dirigenziale non generale e delle relative competenze, nonché l'emanazione, entro i successivi centoventi giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica, con cui sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli articoli 964, 965, 966 e 967 del Testo unico regolamentare, così come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere *ff*), *gg*) e *hh*) del presente provvedimento.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con gli ulteriori processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio, dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

Ad ogni modo, come già specificato nella relazione tecnica di accompagnamento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 270 del 2010,



l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza nell'espletamento della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione degli ufficiali delle Forze armate che, invece, sono da destinare più proficuamente alle istituzionali funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare nell'ambito dei Comandi enti dell'Area tecnico - operativa.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA		
FONTI NORMATIVE	E. F. 2012 <sup>(1)</sup>	A REGIME DALL'E.F. 2013
riduzione contingente diretta collaborazione	€ 67.520,75	€ 90.027,66
Articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. n. 138 del 2011	€ 1.397.318,40	€ 1.863.091,20
Art. 965, co. 2 del Testo unico regolamentare, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera gg), n. 2	€ 15.453,21	€ 20.604,28
Articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 138 del 2011	€ 86.888.177,27	€ 115.850.903,02
<b>TOTALE PER E.F.</b>	<b>€ 88.368.469,62</b>	<b>€ 117.824.626,16</b>

(1) Per l'E.F. 2012 le riduzioni di spesa derivanti dall'attuazione delle misure delle quali si tratta, sono riferite al solo periodo che va dal 1° aprile, data di presunta attuazione del provvedimento, fino al 31 dicembre (9 mesi).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

26 GEN. 2012

POSITIVO       NEGATIVO

*[Handwritten signature]*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

25



## ANALISI TECNICO NORMATIVA

**Amministrazione:** Ministero della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 90 del 2010, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati

### PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

- 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**  
L'adozione provvedimento è necessaria ad ottemperare agli obblighi imposti alle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 laddove, in particolare, impone alle stesse di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112, del 2008 e dell'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies), del decreto-legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.  
Si tratta pertanto di un intervento necessitato, cioè attuativo di espressa disposizione normativa di rango primario, che si innesta sulla precedente struttura organizzativa del Ministero della difesa, risultante dalla contestuale attuazione dell'articolo 1, commi 404-416 e 897 della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del citato articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies), del decreto-legge del decreto-legge n. 194 del 2009, anch'essi volti a realizzare finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.
- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**  
La normativa dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad adeguare le strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con particolare riferimento all'organizzazione del Ministero della difesa, il quadro normativo sopra delineato è completato dal *Codice dell'ordinamento militare* di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di seguito, *Testo unico regolamentare*, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali, nell'ambito della vasta operazione di codificazione operata dal Ministero della difesa, in attuazione degli articolo 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono confluite rispettivamente le fonti primarie e regolamentari, secondo le linee di intervento dettate dalla necessità del coordinamento formale e sostanziale. In particolare, per la materia della quale si tratta, la fonte primaria confluita nel Codice citato è la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le *attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e*



dell'Amministrazione della difesa, le cui disposizioni specifiche per l'amministrazione della Difesa erano espressamente fatte salve dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, fino all'entrata in vigore del *Codice dell'ordinamento militare*. Attualmente l'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con riferimento alla definizione dell'articolazione del Ministero della difesa, contiene un rinvio espresso all'articolo 16 del *Codice dell'ordinamento militare*. Infine, sono intervenuti nell'ordine, prima l'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), poi il citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che hanno ricevuto attuazione mediante l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, anch'esso riassetato nel citato *Testo unico regolamentare*; poi, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, che ha noveilato direttamente il *Testo unico regolamentare*, disciplinando ed attuando le imposte riduzioni degli assetti organizzativi. Il complesso dei citati interventi risulta nelle attuali disposizioni afferenti alla organizzazione dell'area tecnico amministrativa del Ministero della difesa contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture di Governo ed in particolare del Ministero della difesa ridefinendone la articolazione in strutture dirigenziali di livello generale e non generale e le relative attribuzioni, in attuazione dei processi di accorpamento, integrazione, razionalizzazione ed eliminazione delle duplicazioni strutturali. Il provvedimento in esame va ad innestarsi sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, quale risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale nonché del personale adibito all'espletamento delle funzioni di supporto, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies), del decreto-legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Per quanto in particolare attiene all'assetto ordinativo del Segretariato generale della Difesa – Direzione nazionale dei armamenti, si incide nuovamente, ai fini della rideterminazione ordinativa razionalizzata in ragione delle nuove riduzioni imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, attraverso la sostituzione dell'articolo 106 del decreto del *Testo unico regolamentare*. Il regolamento, novella direttamente ed esclusivamente le disposizioni del *Testo unico regolamentare*, nelle parti necessarie ad assicurare gli interventi in riduzione, nonché apportando le altrettanto necessarie modifiche consequenziali e di coordinamento. Nell'ambito del provvedimento, sono stati poi inseriti altri interventi non recanti effetti finanziari, di tipo ordinamentale, di modifica di disposizioni del *Testo unico regolamentare* non direttamente connesse con le misure di riduzione degli assetti organizzativi imposte dal decreto-legge n. 138 del 2011. Si tratta di interventi che in un primo momento erano recati dello schema di regolamento correttivo del *Testo unico regolamentare* già recentemente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e poi, concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari, invece necessari per le disposizioni aventi impatto ordinamentale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), della legge n. 400 del 1988.

Più in particolare si tratta degli articoli: 55, comma 2 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento), volta a ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 81, comma 8 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento), volta a precisare che con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina e non al conferimento dell'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate; 89 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente provvedimento), con cui viene modificata una norma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, per consentire di poter operare con maggior flessibilità la collocazione delle funzioni sanitarie, in una struttura unitaria la quale, all'esito delle valutazioni in corso per la





massima razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi delle Forze armate, potrebbe essere più convenientemente e con maggiori risparmi collocata alle dirette dipendenze del Capo dello stato maggiore della difesa, ma non nello Stato maggiore, ovvero presso una delle Forze armate, con competenza comunque interforze e avvalendosi, con riduzioni, di personale specialistico già impiegato nella sanità militare; 261, comma 1 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "ufficio del Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale della difesa"; 320, comma 10 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *q*) del presente provvedimento), sulla definizione dei poteri dei Capi di stato maggiore di Forza armata ad autorizzare, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di Comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinarie di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso, in qualità di avente titolo alla concessione, in una sede diversa da quella in cui presta servizio nella quale non sia disponibile altro alloggio destinato all'incarico; 343, commi 1 e 2 (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale della difesa"; 463, comma 1, lettera *b*), (modifica recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *cc*) del presente provvedimento), ove si opera una correzione di natura meramente formale sostituendo l'errata denominazione di "ufficio del Segretario generale" con quella più corretta di "Segretariato generale "; 933 e 934 (sostituiti con l'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) ed *ee*) del presente provvedimento), riguardanti rispettivamente la composizione del Consiglio centrale (COCER), e la composizione la denominazione e la dislocazione geografica dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR). Con riguardo alla composizione degli organi della rappresentanza militare, la normativa vigente prevede che l'organo centrale di rappresentanza (COCER) e quelli intermedi (COIR) sono costituiti da un numero fisso di delegati, di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali (categoria "A"); sottufficiali (categoria "B"), e volontari (categoria "C"). Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo armato è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica ex articolo 1476 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Si è reso necessario procedere alla rideterminazione della composizione del COCER e dei COIR tenendo conto delle variazioni della forza effettiva e delle modifiche ordinarie che sono intervenute nelle Forze armate e nella Guardia di finanza a partire dal 4 maggio 2006, data a cui risale l'ultimo aggiornamento. I restanti interventi recati dal provvedimento sono imposti, nel senso che sono connessi all'attuazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi, per la cui illustrazione si fa rinvio alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di accompagnamento del provvedimento.

Il regolamento, non prevede né l'abrogazione espressa di altre fonti di livello regolamentari, stante la citata opera di semplificazione normativa recate con il Testo unico regolamentare di cui al d. P.R. n. 90 del 2010, né interventi di modifica ai fini del necessario coordinamento su fonti collegate. Ciò, essendo tutta la normativa di riferimento contenuta nel Testo unico regolamentare citato, le necessarie forme di coordinamento sono state previste attraverso l'abrogazione o modifiche o integrazioni di articoli specifici in seno allo stesso.

- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**  
Il regolamento rispetta i principi costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici statali.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**  
Le norme contenute nel regolamento disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**  
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.



- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**  
Nella materia oggetto delle disposizioni contenute nel regolamento non vi sono casi di rilegificazione e le finalità degli interventi non possono essere perseguite mediante azioni di delegificazione e semplificazione normativa, in quanto si tratta di interventi volti a regolare l'organizzazione governativo – ministeriale, adottati in conformità della normativa vigente.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**  
Non ci sono progetti di legge concernenti analoga materia all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**  
I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**  
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano la strutturazione ed il funzionamento di uffici statali.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**  
Le disposizioni del regolamento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
Nelle materie oggetto del regolamento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- 14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**  
Nelle materie oggetto del regolamento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**  
La specificità dei contenuti del regolamento non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

## PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ ISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**  
Nel testo del regolamento non sono state introdotte nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**  
È stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.
- 18) **ricorso ala tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**





Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi di coordinamento su alcune norme vigenti collegate alla medesima materia. La novella ha operato esclusivamente sul Testo unico regolamentare, essendo tutta la normativa di riferimento in esso contenuta. Anche le necessarie forme di coordinamento sono state previste attraverso l'abrogazione o modifiche o integrazioni di articoli specifici in seno allo stesso Testo unico.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nessuna della norma contenute nel regolamento prevede, nemmeno indirettamente effetti abrogativi impliciti né con riferimento a disposizioni contenute nel Testo unico né, men che meno, esterne ad esso.

**20) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del regolamento non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono nella materia oggetto di regolamento deleghe aperte.

**22) indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Le norme del regolamento comportano l'adozione di provvedimenti attuativi di natura secondaria, i cui termini di adozione si ritengono congrui. All'argomento, il termine ordinatorio di cui all'articolo 113, comma 4, del Testo unico di cui al d. P.R. n. 90 del 2010, fissato ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988, previa valutazione di congruità, è fissato in 90 giorni. Ciò, in concreto comporterà che nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento occorrerà adottare un nuovo decreto ministeriale di Struttura sostitutivo di quello del 22 giugno 2011 attualmente vigente, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 Settembre 2011, S.O.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della difesa, ritenuti congrui e sufficienti.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Amministrazione:** Ministero della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al D.P.R. n. 90 del 2010, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari, in materia di ordinamento militare per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A. Descrizione del quadro normativo vigente.

La normativa dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad adeguare le strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con particolare riferimento all'organizzazione del Ministero della difesa, il quadro normativo sopra delineato è completato dal *Codice dell'ordinamento militare* di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di seguito, *Testo unico regolamentare*, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali, nell'ambito della vasta operazione di codificazione operata dal Ministero della difesa, in attuazione degli articolo 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono confluite rispettivamente le fonti primarie e regolamentari, secondo le linee di intervento dettate dalla necessità del coordinamento formale e sostanziale. In particolare, per la materia della quale si tratta, la fonte primaria confluita nel Codice citato è la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le *attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa*, le cui disposizioni specifiche per l'amministrazione della Difesa erano espressamente fatte salve dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, fino all'entrata in vigore del *Codice dell'ordinamento militare*. Attualmente l'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con riferimento alla definizione dell'articolazione del Ministero della difesa contiene un rinvio espresso all'articolo 16 del *Codice dell'ordinamento militare*. Infine, sono intervenuti nell'ordine, prima l'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), poi il citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che hanno ricevuto attuazione mediante l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, anch'esso riassetato nel citato *Testo unico regolamentare*; poi, l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, che ha novellato direttamente il *Testo unico regolamentare*, disciplinando ed attuando le imposte riduzioni degli assetti organizzativi. Il complesso dei citati interventi risulta nelle attuali disposizioni afferenti alla organizzazione dell'*Area tecnico-amministrativa* del Ministero della difesa contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

#### B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è necessario in attuazione di precise disposizioni legislative, volte alla riorganizzazione complessiva e alla contestuale riduzione degli assetti organizzativi di tutte le strutture ministeriali. Non sono state constatate né carenze né criticità nell'ambito del vigente quadro normativo.



**C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'amministrazione della Difesa finalizzato al contenimento della spesa della pubblica amministrazione, nel quadro delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa adottate dall'esecutivo.

**D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

Efficienza organizzativa e delle attività del Ministero della difesa, assicurando l'espletamento efficace e tempestivo dei compiti istituzionali assegnati per legge. In particolare, sul piano quantitativo, con il provvedimento si determina la riduzione del dieci per cento delle posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti posizioni organiche, nonché la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva per i posti in organico del personale civile non dirigenziale del dicastero, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 138 dl 2011. In concreto il conseguimento dell'obiettivo appena descritto in termini percentuali consiste nella riduzione di ben 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) con conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale. La riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta una riduzione della spesa annua a regime pari a euro 1.151.318,40. Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, il conseguimento della riduzione della spesa del dieci per cento per i posti in organico di tale personale si ottiene attraverso la riduzione di 1.636 posti nell'ambito dell'Area 3 che da un organico di partenza di 5.266 scende a 3.630 e di 1.385 posti nell'area 2, che da un organico di partenza di 27.965 scende a 26.590. Complessivamente l'organico del personale civile non dirigenziale scende dagli attuali 33.402 posti a 33.381, con una decurtazione di (3.021 posizioni) con una conseguente riduzione della spesa annua a regime di euro 115.850.903,02, ben superiore rispetto al dieci per cento previsto pari a 115.818.995,21. In termini organizzativi la riduzione degli assetti ha comportato la eliminazione della duplicazione delle strutture con il contestuale accorpamento delle funzioni omologhe (es: informatica, contabilità, contratti, amministrazione e servizi generali); la concentrazione delle funzioni attinenti alla gestione del contenzioso in una unica struttura dirigenziale di livello generale, in luogo della frammentazione della gestione in ciascun elemento di organizzazione. Gli interventi di riduzione e di riorganizzazione hanno consentito di assicurare il rispetto dei flussi e della tempistica delle procedure amministrative e contrattuali che il Dicastero ha già rideterminato in riduzione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, in occasione dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il *Testo unico regolamentare*. Si aggiunga infine, che a prescindere da obblighi legislativamente posti l'Amministrazione ha proceduto alla riduzione di 8 unità del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro, così ottenendo una ulteriore riduzione della spesa annua a regime di euro 106.302,00.

**E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatario diretto delle disposizioni contenute nel regolamento è il personale dirigenziale generale e non generale nonché il personale civile non dirigenziale dipendente dal Ministero della difesa.

## **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.**

### **Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.**

Sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della difesa, in base alla comunicazione inviata con lettera dell'Ufficio di Gabinetto n. APC/33453 – 11 - 12 - 5 datata 18 ottobre 2011, a cui sono seguiti, in data 20 ottobre 2011, una serie di tavoli tecnico-politici separati con tutte le sigle sindacali. Ai fini della stesura del testo regolamentare si è tenuto conto delle norme che, stratificatesi nel tempo, complessivamente dettavano le disposizioni sugli assetti organizzativi del Ministero della difesa, ancorché già tutte attuate. Per l'Amministrazione sono presenti:

**UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO:** Vice capo di gabinetto, Dirig. Dott.ssa



Antonietta FAVA, Funzionari amministrativi Sig. Stefano GORELLO, Dott.ssa Maria Laura SANTORELLI, Dott.ssa Francesca TITA, Dott. Mariano MONTANINO.

**UFFICIO LEGISLATIVO:** Capo Ufficio legislativo, Gen. D. CC. DEL SETTE; C.F. Raffaele GUIDA.

**STAMADIFESA:** Gen. D.A. Franco MARSIGLIA, Col. Luigi FILIPPONE, Col. Michele VECCHIONI.

**SEGREDIFESA:** Vice Segretario generale, Avv. dello Stato Pierluigi DI PALMA, Capo del I Reparto, Dirig. Dott.ssa Cristiana d'AGOSTINO; Col. Antonio LATINO; Dirig. Dott. Enrico IMPEROLI.

**PERSOCIV:** Direttore Gen. Dirig. Dott.ssa Enrica PRETI. Dal resoconto della riunione risultano aver preso parte all'incontro, ripartiti in 6 tavoli distinti le seguenti sigle sindacali:

1° TAVOLO:

**CISL-FPS**  
**CGIL-FP**  
**UIL-PA**

Paolo BONOMO, Carlo VANGELISTI  
Francesco QUARTU, Andrea SANNA.  
Sandro COLOMBI, Carmela CILENTO.

2° TAVOLO:

**FLP-DIFESA**

Giancarlo PITTELLI, Giuseppe EVANGELISTI,  
Gianluca MALANGONE.

3° TAVOLO:

**CONFSAL-UNSA-SIAD**

Gianfranco BRACONI, Danilo ARGERI, Francesco LOSETO, Maurizio GIACOMELLI.

4° TAVOLO:

**USB-PI**

Massimo SOLFERINO.

5° TAVOLO:

**FEDERAZIONE INTESA/ACD**

Antonio NARDI, Giancarlo LUSTRISSIMI, Daniele ALESSANDRO.

**UGL-STATALI**

regolarmente convocati, sono risultati assenti.

6° TAVOLO:

**CONFEDIRSTAT**

regolarmente convocata, ha comunicato di non poter partecipare.

**CIDA/UNADIS**

Emanuele COLETTI.

In particolare, a fattor comune, quasi tutte le sigle intervenute con riguardo alla riduzione degli organici del personale non dirigenziale, hanno evidenziato la necessità che nell'effettuare i tagli prescritti siano ponderati tutti i possibili aspetti, affinché non fossero creati esuberi d'Area e affinché fossero lasciati margini nelle varie aree per consentire nuove assunzioni ed eventualmente per il passaggio nella seconda area del personale della prima area in esubero.

Nel rispetto delle istanze rappresentate dalle parti sociali, il testo è poi stato adeguato alle nuove istanze del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "salva Italia") da cui è emersa la crucialità della materia pensionistica. Ciò ha determinato la necessità di mantenere, in accordo con le parti sociali, la Direzione generale della previdenza militare, che, in un promo momento si era pensato di accorpate nella direzione generale per il personale militare.



### **SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).**

#### **Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.**

Non è stata valutata l'opzione zero trattandosi di intervento regolamentare imposto da fonti primarie, volto alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa che si inquadra nelle complessive misure economiche di controllo della spesa predisposte dal Governo. Al contrario, l'opzione zero, avrebbe comportato conseguenze negative per il dicastero previste dalla medesima normativa primaria di riferimento (comma 5, dell'articolo 1, del decreto legge n. 138 del 2011), consistenti nel divieto assoluto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

### **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.**

#### **Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non sussistono opzioni alternative all'intervento regolamentare, poiché esso è imposto da fonti primarie. Nel merito la soluzione organizzativa da adottare nell'intervento regolatorio, inquadrandosi nel solco di decisioni già in parte attuate con i precedenti interventi normativi, è stata condivisa da tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali, di modo che non sono emerse opzioni alternative.

### **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.**

#### **A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.**

L'amministrazione ha proceduto a valutare le compatibilità e le omogeneità delle materie oggetto degli accorpamenti di funzioni da ri attribuire con l'intervento regolatorio alle restanti unità dirigenziali generali e non generali, in modo da consentire di ottemperare alle imposte riduzione delle stesse. Per la completezza del quadro di valutazione l'Amministrazione si è avvalsa altresì dei dati anche forniti dall'*Organismo indipendente di valutazione della performance*. All'esito delle analisi delineate l'Amministrazione è pervenuta alla positiva valutazione del nuovo assetto organizzativo da adottare con l'intervento regolatorio, tenuto conto anche della necessità di salvaguardare e ove possibile migliorare l'efficienza e la produttività delle strutture riorganizzate ai fini della necessitata riduzione della spesa.

#### **B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non si rintracciano svantaggi derivanti dall'opzione prescelta. I vantaggi, sono invece rappresentati da una sostanziale semplificazione normativa, derivante dall'aggiornamento del d. P.R. n. 90 del 2010 recante il *Testo unico regolamentare*. E' evidente, semmai, che si sarebbero create delle criticità o "complicazioni" normative, ove si fosse scelto di intervenire recando le disposizioni di razionalizzazione al di fuori del citato Testo unico. Sul piano organizzativo si conseguono evidenti vantaggi. In primo luogo, infatti si intende conseguire una più corretta concentrazione delle attribuzioni in di gestione del contenzioso. Ciò creando una struttura dirigenziale presso il *Segretariato generale della difesa* preposta alla gestione unitaria del contenzioso. Ulteriori vantaggi si attendono dalla riorganizzazione e la riallocazione delle attribuzioni della *ex direzione generale dei lavori e del demanio* all'interno di una struttura di livello dirigenziale generale facente parte del Segretariato generale, in materia di *valorizzazione, alienazione e dismissioni dei beni demaniali militari*. Si tratta evidentemente di attribuzioni fondamentali anche per la realizzazione delle misure previste dalle ultime manovre di finanza pubblica, che richiedono particolari sforzi amministrativo - gestionali svolti in coordinamento con molti altri soggetti non solo istituzionali, condotti con continuità e da una struttura di settore altamente specializzata, opportunamente posta alle dipendenze del Segretariato generale della difesa, che esprime ormai, anche alla luce delle citate precedenti riorganizzazioni, ampie e consolidate capacità gestionali, unite alle tradizionali attribuzioni di indirizzo generale, coordinamento e controllo degli elementi di organizzazione di tutta l'area tecnico-amministrativa del Dicastero.

#### **C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non ci sono obblighi informativi a carico dei destinatari.

#### **D. Comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non ci sono altre opzioni considerate, pertanto non si è proceduto ad alcuna comparazione.



**E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'Amministrazione è in grado di dare attuazione immediata alla nuova organizzazione utilizzando le risorse strutturali e umane attualmente disponibili e non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli effetti previsti si riferiscono agli obiettivi di contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero della difesa, così come previsto dapprima dall'articolo 1, commi 404-416 della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), poi dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 poi ancora dall'articolo 2, comma 8bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, e da ultimo dall'articolo 1, commi da 3 a 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, tutti volti, per l'appunto, a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri e delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

**SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.**

Il regolamento reca la riorganizzazione del Ministero della difesa e, pertanto, non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

**SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

**A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

**B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

**C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Le funzioni di controllo e monitoraggio sono esercitate dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istituito per il dicastero della Difesa con decreto ministeriale 30 aprile 2010, e disciplinato dall'articolo 21 del Testo unico regolamentare di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il quale, nello svolgimento delle sue funzioni di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia operativa valutativa.

**D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

Non sono previste revisioni né adeguamenti periodici. Tuttavia l'Amministrazione procederà alla verifica dell'impatto regolatorio nella prescritta cadenza biennale, in occasione della quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;
- snellimento ed efficientamento delle procedure e dei flussi;
- incremento dell'efficienza e produttività dell'azione amministrativa da parte delle strutture riorganizzate, commisurato al conseguimento degli specifici obiettivi.

All'esito della verifica citata sarà valutata l'opportunità/necessità di eventuali ulteriori interventi correttivi o modificativi.

